

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)


C O N T R A T T O

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A., "Direzione Navi Militari" con sede legale in Genova, per la costruzione e consegna di n°2 (due) Sommergibili tipo "U212A" e del relativo Supporto Logistico, per l'importo complessivo di € 879.853.800,00 (euro ottocentottantannovemilioni-ottocentocinquantatremilaottocento/00).

L'anno duemilaotto, il giorno 21 del mese di APRILE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Sig. Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione Difesa, non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI:



IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

- l'Ammiraglio Ispettore Capo Dino NASCETTI -  
Direttore Generale nel Ministero della Difesa  
(Direzione Generale degli Armamenti Navali) in  
rappresentanza dell'Amministrazione,  
e per l'altra parte, che nel corso del presente  
Contratto sarà chiamata la "Ditta",

- il Dottor Giuseppe BONO nato a Pizzoni (VV) il  
23/03/1944, in qualità di Amministratore Delegato  
della Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani  
S.p.A. - Direzione Navi Militari - (codice fiscale  
n°00397130584) con sede legale in Genova, Via Cipro  
n°11, come risulta dai Certificati di Iscrizione  
nei Registri delle Imprese rilasciati dalla  
C.C.I.A.A. di Trieste in data 07/03/2008, e di  
Genova in data 11/03/2008 che si allegano al  
presente contratto e dagli estratti notarili  
vidimati dal notaio Daniela DADO di Trieste Rep.  
n°82956 in data 04/04/2008.

Da tali documenti, io sottoscritto Ufficiale  
Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo  
ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta  
stessa.

Detti componenti, della cui identità personale e  
qualifica, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno  
richiesto la stipulazione, a mio rogito, del

presente Contratto in forma pubblico-amministrativa.

**PREMESSO:**

- che, con il Memorandum of Understanding MOU tra i Ministri della Difesa della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale Tedesca, firmato in data 22.04.1996 relativo ad un Programma di cooperazione italo-tedesco per la costruzione di Sommergibili classe U212A identici, è stabilito per l'Italia la realizzazione di n°2 unità + 2 come opzione;

- che il Programma di cui al punto precedente sarà realizzato tramite le rispettive industrie nazionali, ovvero il "German Submarine Consortium" di seguito denominato "GSC" per la Germania e FINCANTIERI per l'Italia, e che tali Ditte hanno sottoscritto un accordo di cooperazione industriale (Industrial Cooperation Agreement, denominato ICA) approvato dai rispettivi Governi;

- che, con contratto di Rep. 18668 dell'8 agosto 1997, approvato con D.M. in data 03/12/97, registrato alla Corte dei Conti il 18/12/97, Registro n°5 Difesa, foglio n°44, e registrato presso l'Ufficio di Registro Atti Pubblici di Roma, e successivi Atti Aggiuntivi, la Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. - Direzione Navi

Militari, con sede in Genova, si è obbligata ad eseguire per conto della Marina Militare Italiana la costruzione e consegna di n°2 Sommergibili U212A (denominati in seguito U212A 1<sup>a</sup> Serie), e del relativo Supporto Logistico ed Addestrativo;

- che l'attuale sviluppo del programma di cooperazione ha portato alla costruzione in Italia ed in Germania di sommergibili identici tipo U212A (2 per l'Italia e 4 per la Germania) e all'acquisizione ed integrazione dei supporti tecnico-logistici ed addestrativi sia italiano che tedesco per realizzare economie di esercizio;

- che nel settembre 2006 il Ministero della Difesa tedesco ha stipulato il contratto per l'acquisizione di ulteriori 2 unità da aggiungersi alle 4 iniziali;

- che, in linea con quanto stabilito nell'ambito del Memorandum of Understanding tra Germania e Italia firmato in data 22.04.1996, il Contratto in questione viene stipulato a naturale completamento nazionale del programma di cooperazione italo-tedesco, per l'acquisizione di due ulteriori sommergibili U212A (denominati U212A 2<sup>a</sup> Serie), inizialmente previsti come opzione;

- che nel corso del presente Contratto i due

sommergibili saranno anche chiamati "battelli" o "unità"; l'Amministrazione della Difesa sarà richiamata anche come AD; l'Ufficio Tecnico MMI competente per territorio sarà richiamato come UTT; i documenti tecnici di fornitura saranno richiamati come STF.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 -(Condizioni Generali Amministrative).

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Contratto.

Per l'esecuzione del presente contratto valgono, in quanto non modificate dalle presenti condizioni particolari, le condizioni generali e le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'Oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con Decreto Ministeriale n°200 in data 14/04/2000;
- Capitolato generale per la fornitura di Navi (NAV-23-A001), edizione Gennaio 1969;
- Istruzioni Generali per il Servizio del Genio Navale a bordo delle Navi (ediz. 1940), aggiornate alla data di stipula del contratto.
- Dovranno pure essere osservate nella costruzione dei sommergibili, in quanto applicabili e non in



IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Isp. Capo *Dino Nascetti*

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

contrasto o modificate dalle condizioni particolari del presente Contratto e relative Specifiche, le Norme C.E.I., in vigore alla data di stipula del contratto.

Tali documenti, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 R.C.G..S., ne costituiscono parte integrante e le parti contrattuali dichiarano di ben conoscerli.

**Articolo 2 - (Tutela della sicurezza dello Stato).**

La fornitura oggetto del presente Contratto è soggetta a classifica di sicurezza dello Stato. Condizioni e classifiche sono fissate nell'apposita Appendice Classificata che, sottoscritta dalle parti é conservata negli archivi di NAVARM, costituisce parte integrante del presente Contratto, quantunque ad esso non allegata.

La Ditta deve possedere le certificazioni previste dalle norme in vigore, emanate dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza, per la trattazione delle informazioni di carattere classificato mediante supporti informatici.

**Articolo 3 - (Oggetto).**

La Ditta si impegna a costruire nel proprio Cantiere di Muggiano e consegnare alla Marina Militare n°2 (due) Sommergibili tipo U212A 2^

serie, completi e pronti a prendere il mare per l'effettivo servizio, ed il relativo Supporto Logistico.

I due sommergibili da fornire dovranno essere uguali tra loro, in quanto saranno costruiti sulla base degli stessi disegni costruttivi e con sistemi di produzione equivalenti, ed inoltre dovrà essere assicurato che gli apparati, i componenti e gli strumenti possano essere interscambiabili tra i due sommergibili e tra le relative scorte dei pezzi di ricambio.

La fornitura, come definita dalla relativa Specifica contrattuale di cui al successivo articolo 3.3, consisterà in 4 lotti come di seguito indicato:

**3.1 Lotto 1** - Fornitura della documentazione tecnica di progetto necessaria alla realizzazione in Italia dei due battelli U212A 2<sup>^</sup> Serie identici a quelli U212A 1<sup>^</sup> Serie. Tale Lotto è articolato nei seguenti Sublotti:

- **Sublotto 1.1** - Documentazione di definizione del Progetto U212A 2<sup>^</sup> Serie: l'attività consiste in:

- ribilanciamento dei costi per la fornitura della documentazione relativa alla definizione del

progetto (denominata ES 10.000.000) acquisita nell'ambito del contratto relativo ai battelli U212A 1<sup>a</sup> Serie ed elaborazione del documento "Costi non ricorrenti" di cui alla STF;

- elaborazione e fornitura dello studio di definizione delle varianti per obsolescenza da apportare al progetto relativo ai battelli U212A 2<sup>a</sup> Serie.

▪ **Sublotto 1.2:** Fornitura della progettazione funzionale ed esecutiva derivante dalle varianti per obsolescenza necessaria alla costruzione presso il cantiere del Muggiano dei battelli U212A 2<sup>a</sup> Serie, nonché delle attività di coordinamento e management per la realizzazione dell'intero programma. Tale fornitura è comprensiva dell'attività di esecuzione delle specifiche necessarie a richiedere l'approvvigionamento dei Sistemi/Sotto-sistemi/apparati e componenti, nonché delle relative parti di rispetto di cui al successivo Lotto 4.

**Lotto 2** - Costruzione e fornitura di n°2 (due) sommergibili tipo U212A - 2<sup>a</sup> Serie, comprensiva delle attività di prove in porto e in mare. Tale Lotto è articolato nei seguenti Sublotti:

• **Sublotto 2.1:** Costruzione e fornitura del primo

battello.

- **Sublotto 2.2:** Costruzione e fornitura del secondo battello.

Tale fornitura è comprensiva dei materiali consumabili di qualsiasi natura e delle provviste per le prove di collaudo a terra, come combustibile, lubrificanti, acqua dolce, ecc., nonché della necessaria assistenza di Cantiere per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura speciali di fornitura MMI necessari per l'esecuzione delle prove di collaudo.

**Lotto 3:** Fornitura della documentazione tecnico logistica. Tale Lotto è articolato nel seguente Sublotto:

- **Sublotto 3.1:** Fornitura delle integrazioni alla documentazione acquisita con il Contratto 1<sup>a</sup> Serie.

**Lotto 4:** Fornitura del Supporto Logistico. Tale Lotto è articolato nel seguente Sublotto:

- **Sublotto 4.1:** parti di rispetto, dotazioni ed attrezzature speciali di bordo di ciascun sommergibile comprensivi della relativa codificazione dove necessaria attenendosi alla normativa NATO relativa alle procedure di codificazione riportata nella pubblicazione ALL-G 006 Ed. 1996.



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capp. Dino NASCETTI

**F INCANTERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Giuseppe Bono

Tenuto conto che i materiali destinati a bordo sono da intendersi parte integrante delle Unità e necessari al loro funzionamento e, quindi da fornire contestualmente alla consegna dei due battelli alla MMI, le liste dei materiali da fornire per il Sublotto 4.1 sono le medesime definite quali dotazioni di bordo dei sommergibili U212A 1<sup>^</sup> Serie e per le quali è stato associato, nell'ambito del sublotto in parola, un importo massimo presunto, rimandando la definizione delle singole condizioni di fornitura (sia in termini economici che temporali) ad appositi Atti Aggiuntivi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'erario. In sede di determinazione di congruità dei relativi prezzi saranno seguiti gli stessi criteri tecnico-economici adottati per l'accettazione dell'offerta della fornitura principale.

3.2 La Ditta dovrà mettere a disposizione della MMI mezzi, manovalanza e idonei locali entro il recinto del Cantiere, per l'immagazzinamento del materiale di fornitura MMI elencato nella Specifica contrattuale, e per il relativo imbarco e sistemazione a bordo dei battelli.

3.3 Le prescrizioni relative all'esecuzione del

contratto sono precisate e delimitate nella Specifica contrattuale denominata STF (Specifica Tecnica di Fornitura) che, sottoscritta dalle parti fa parte integrante del presente Contratto, al quale si allega.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e quanto risultante dalla STF, avrà valore quanto indicato nel Contratto. In caso di contrasto tra la STF e i documenti tecnici sopra elencati, prevarranno le prescrizioni della STF.

La fornitura, ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente Contratto come escluso, dovrà essere completa ed includere indistintamente tutti gli oggetti e le lavorazioni (ancorché non indicati nella STF, ma pur sempre rispettando i concetti informativi ed il limite della fornitura) indispensabili ai diversi servizi dell'Unità, talché la stessa risulti completa in ogni sua parte e pronta all'effettivo servizio, in modo che per essa la MMI non debba eseguire alcun lavoro complementare.

#### 3.4 Sono esclusi dalla fornitura della Ditta:


- Gli impianti, i macchinari e le apparecchiature e materiali indicati nella STF come non di fornitura Ditta e che la MMI consegnerà franco

Cantiere di Muggiano. Per tali materiali la Ditta dovrà presentare alla consegna dichiarazione di presa a carico e polizza di assicurazione per il valore che le sarà indicato.

- I servizi e le prestazioni indicati nella STF come non di fornitura Ditta e quelli che la MMI si impegna a prestare.

3.5 Durante il periodo di costruzione e di allestimento dei battelli, la Ditta avrà l'obbligo di applicare allo scafo e alle sue parti complementari gli oggetti che per questo fine saranno somministrati dalla Marina Militare, anche quando questi oggetti non fossero fra quelli considerati all'art. 3.4 precedente. Se per tale applicazione si verificassero conseguenze nel peso e/o nelle condizioni di stabilità dell'unità, dovrà esserne tenuto conto a tutti gli effetti in relazione a quanto stabilito per il peso e/o stabilità dell'unità stessa. Le spese relative alle sistemazioni di tali parti di fornitura della Marina Militare, incluso quelle per immettere eventualmente l'unità in bacino, saranno a carico della Marina Militare qualora non rientrino nei bacini già programmati a carico Ditta e saranno definite con apposito A.A..

3.6 La Ditta è responsabile della buona custodia di tutti i materiali/apparati che le verranno affidati dalla MMI per i battelli, inclusi quelli di cui agli artt. 3.4 e 3.5 precedenti, dalla loro consegna sino all'accettazione definitiva del relativo Lotto/Sublotto, obbligandosi la Ditta ad eseguire le riparazioni per avarie eventualmente provocate per incuria del personale dipendente da essa.



Nel caso in cui, a giudizio della MMI, per detti lavori occorresse l'intervento di ditta specializzata, la Ditta avrà l'obbligo di rivolgersi ad essa tramite l'UTT. La consegna da parte MMI dei materiali/apparati di cui ai precedenti artt. 3.4 e 3.5 dovrà aver luogo in base a regolari distinte di spedizione e con verbali di verifica e di presa in consegna. La Ditta alla consegna di ciascuno dei materiali/apparati di cui sopra dovrà dichiarare che i materiali ricevuti sono di proprietà della MMI e presentare polizza assicurativa, di importo pari al valore del materiale ricevuto, di cui al successivo art. 23 bis.4.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo *Dino Nascetti*

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

**Articolo 4 - (Prezzo contrattuale della fornitura).**

Il prezzo complessivo della fornitura oggetto del

presente Contratto, come definita al precedente articolo 3, è di € 879.853.800,00 (euro ottocentottantannovemilioniottocentocinquantatremilaottocento/00).

Il prezzo complessivo della fornitura si intende così ripartito:

a) **Prezzo del Sublotto 1.1:** € 10.304.780,00  
(euro diecimilioni trecentoquattromilasettecentotanta/00);

b) **Prezzo del Sublotto 1.2:** € 43.212.690,00  
(euro quarantatremilioni duecentododicimilaseicentonovanta/00);

c) **Prezzo del Sublotto 2.1:** € 408.577.630,00  
(euro quattrocentottomilioni cinquecentosettantasettemilaseicentotrenta/00);

d) **Prezzo del Sublotto 2.2:** € 403.183.970,00  
(euro quattrocentotremilioni centottantatremilanovecentosettanta/00);

e) **Prezzo del Sublotto 3.1:** € 7.574.730,00  
(euro settemilioni cinquecentosettantaquattromilasettecentotrenta/00);

f) **Importo massimo presunto del Sublotto 4.1:**  
€ 7.000.000,00 (euro settemilioni/00).

**Articolo 5 - (Clausola di Salvaguardia).**

La Ditta assicura che la fornitura oggetto del

presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione durante il periodo di esecuzione del Contratto, rilevata anche mediante controlli a campione condotti dalla M.M.I., la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi stabiliti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalle cauzioni fornite dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolate anche a copertura del suddetto impegno. La Ditta assicura anche che i premi e le spese relative alle assicurazioni contratte dietro ordine e per conto della MMI, di cui all'art. 23 bis del contratto, sono i migliori del mercato a parità di termini e condizioni.

**Articolo 6 - (Deposito cauzionale).**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Ditta ha presentato le seguenti fideiussioni bancarie pari al 10% del prezzo di ciascun Lotto/Sublotto emesse in data 14/04/2008 dalla Banca "Intesa SanPaolo S.p.A. Filiale di Treviso:

**Lotto 1:**

- **Sublotto 1.1:** Fideiussione n°4526/1479155/001 di € 1.030.478,00 (euro unmilionetrentamilaquattrocentosettantotto/00);

- **Sublotto 1.2:** Fideiussione e appendice alla stessa n°4526/1479155/004 di € 4.321.269,00 (euro quattromilionitrecentoventunomiladuecentosessantanove/00);

**Lotto 2:**

- **Sublotto 2.1:** Fideiussione e appendice alla stessa n°4526/1479155/006 di € 40.857.763,00 (euro quarantamilioniotto-centocinquantasettemilasettecentosessantatre/00);

- **Sublotto 2.2:** Fideiussione e appendice alla stessa n°4526/1479155/005 di € 40.318.397,00 (euro quarantamilionitrecentodiciottomilatrecentonovantasette/00);

**Lotto 3:**

- **Sublotto 3.1:** Fideiussione e appendice alla

stessa n°4526/1479155/003 di € 757.473,00 (euro settecentocinquantasettemilaquattrocentosettantatre/00);

**Lotto 4:**

- **Sublotto 4.1:** Fideiussione n°4526/1479155/002 di € 700.000,00 (euro settecentomila/00).

Tali cauzioni saranno svincolate dall'AD nel modo seguente:

- le fideiussioni relative ai sublotti 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, saranno svincolate progressivamente a misura dell'avanzamento, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito e con le modalità previste dall'art. 113, comma 3 d.lg. 163/06;
- il residuo importo, pari al 25%, sarà svincolato dopo il collaudo, consegna e accettazione di ciascun lotto/sublotto.

Le fidejussioni relative ai restanti lotti/sublotto saranno svincolate dopo il relativo collaudo/consegna per ogni Lotto/Sublotto ad avvenuta accettazione e consegna dello stesso.

**Articolo 7 - (Termini di approntamento al collaudo).**

La Ditta si obbliga di approntare i Lotti/Sublotti di fornitura alle prove ufficiali di collaudo previste nella STF entro i seguenti termini



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amml. Isp. Capo **DINO NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la Amministrazione Difesa comunicherà la avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di legge.

La Ditta dovrà altresì comunicare per iscritto all'UTT, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, la data in cui intende effettivamente approntare i singoli Lotti/Sublotti al collaudo.

#### **7.1 Lotto 1:**

**Sublotto 1.1:** La documentazione di fornitura dovrà essere presentata all'approvazione entro 545 giorni solari.

**Sublotto 1.2:** La Ditta si obbliga ad approntare al collaudo la documentazione di fornitura entro 2980 gg.ss.

#### **7.2 Lotto 2:**

**Sublotto 2.1:** La Ditta si obbliga ad approntare il primo battello alle prove ufficiali di collaudo entro 2219 giorni solari.

**Sublotto 2.2:** La Ditta si obbliga ad approntare il secondo battello alle prove ufficiali di collaudo entro 2585 giorni solari.

**7.2.1** Alla data di approntamento alle prove

ufficiali di collaudo ogni battello dovrà risultare pronto per essere sottoposto ai collaudi descritti nel successivo art.7 bis ed, in ogni caso, avere pronte ed in grado di funzionare, tutte le sistemazioni necessarie per navigare ed operare nei limiti previsti dal presente Contratto come previsto dall'art. 29 del "Capitolato Generale per la fornitura di Navi". A tal fine saranno eseguite in porto le verifiche preliminari dell'apparato motore e delle sistemazioni suddette per accertare che siano pronte a funzionare. Il completamento delle Unità in tutte le loro sistemazioni secondarie potrà aver luogo durante il periodo di collaudo, senza peraltro ostacolarne le operazioni.

**7.2.2** La Ditta ha facoltà di chiedere alla MMI la dichiarazione di "Battello pronto alle prove" con deroghe rispetto a quanto stabilito al precedente art. 7.2.1 a condizione che, ferma restando la durata del periodo contrattuale di prova specificato nel seguente art. 7 bis, le iniziative per il completamento delle attività del Sublotto consentano l'esecuzione senza pregiudizio del programma complessivo delle prove.

**7.2.3** L'effettivo conseguimento delle condizioni di "Battello pronto alle prove" sarà accertato da

apposita Commissione per il Collaudo ed Accettazione, nominata dalla MMI. La data nella quale il battello è dichiarato pronto per l'inizio delle prove contrattuali dovrà risultare da apposito verbale redatto dalla citata Commissione.

**7.2.4** I materiali di fornitura MMI da montare a bordo a cura della Ditta debbono essere forniti alla Ditta medesima in tempo affinché il montaggio possa essere effettuato entro i termini stabiliti per l'approntamento alle prove. In caso contrario la MMI accetterà il battello anche se il montaggio dei materiali di fornitura MMI non sarà ultimato, restando a cura e spesa della MMI stessa il completamento di tali lavori e l'eventuale ripetizione delle prove.

### **7.3 Lotto 3:**

**Sublotto 3.1:** la Ditta si obbliga ad approntare al collaudo la documentazione tecnico logistica nella versione definitiva entro 2614 gg.ss.. L'approntamento dei documenti in edizione "preliminare" è disciplinata nella STF. I documenti connessi con la consegna dei battelli, elencati ed individuati nella STF, saranno forniti entro la data di effettiva consegna di ciascun battello.

### **7.4 Lotto 4:**

Sublotto 4.1: la Ditta si obbliga ad approntare al collaudo i materiali destinati a bordo entro 2614 gg.ss..

7.5 Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7 bis - (Prove di collaudo e termini di consegna).

7 bis.1 Lotto 1.

Sublotto 1.1: Il collaudo della documentazione del Sublotto 1.1, avverrà secondo le modalità riportate nella STF. La consegna e l'accettazione risulterà dalla verbalizzazione da parte di una Commissione MMI appositamente nominata entro 60 gg.ss. dalla data di avvenuta presentazione al collaudo di



IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Isp. Capo **DINO NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

ciascun set di documentazione facente parte del Sublotto stesso. Di detto verbale verrà data copia alla Ditta.

**Sublotto 1.2:** Il collaudo della documentazione del lotto avverrà secondo le modalità riportate nelle relative STF. L'accettazione e consegna risulterà dalla verbalizzazione da parte di una Commissione MMI appositamente nominata che dovrà avvenire entro 60 gg.ss. dalla data di avvenuta presentazione al collaudo di ciascuna parte della documentazione facente parte del Lotto stesso. Di detto riconoscimento verrà data comunicazione alla Ditta.

**7 bis.2 Lotto 2:**

**Sublotti 2.2 e 2.3:** Il collaudo dei due battelli dovrà svolgersi secondo quanto descritto nella STF. Tutte le prove in mare dei battelli saranno eseguite nelle acque antistanti il Cantiere del Muggiano e, per quanto riguarda le sole verifiche di segnatura acustica e magnetica, presso la struttura sperimentale della MMI. Nell'ambito delle predette prove tali verifiche e la messa a disposizione delle citate strutture sperimentali saranno a carico della MMI. Dette prove dovranno essere completate entro 395 giorni solari sia per il 1° che per il 2° battello, decorrenti dalle date

di effettivo approntamento alle prove. Qualora le stesse dovessero prolungarsi oltre il termine previsto per cause imputabili alla Ditta medesima, questa sarà assoggettata alle penalità previste all'art. 20.

7 bis.2.1 A prove eseguite con buon esito, la MMI prenderà in consegna il battello presso il cantiere costruttore. La Commissione di Collaudo e Accettazione della MMI provvederà contestualmente a consegnare alla Ditta apposita comunicazione scritta.

7 bis.2.2. Resta inteso che se nel corso delle prove di collaudo e delle conseguenti verifiche, risultasse la necessità di completamenti, riparazioni, sostituzioni o modifiche a quanto forma oggetto della fornitura, la Ditta stessa avrà l'obbligo di eseguirle entro il termine contrattualmente fissato per l'esecuzione delle prove, salvo quanto precisato ai successivi artt. 7bis.2.4 e 12.

7 bis.2.3. Qualora allo spirare del sopracitato termine dovesse verificarsi che, per cause di forza maggiore e/o per fatti comunque non imputabili alla Ditta, alcune delle prove complementari e varie afferenti il battello non

fossero ancora portate a termine, sarà facoltà della MMI, su istanza della Ditta, di procedere alla accettazione del Battello, fermo restando l'impegno di quest'ultima di completare la esecuzione delle prove nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il periodo di garanzia di cui all'art. 23 seguente. In tal caso, la Ditta sarà assoggettata ad una trattenuta cautelativa commisurata al prezzo delle prove ancora da eseguire. Tale trattenuta sarà svincolata dopo l'accertamento, da parte di apposita Commissione MMI, dell'avvenuto completamento delle prove da parte Ditta.

**7 bis.2.4** Qualora, infine, allo spirare dei termini stessi risultasse ancora da completare qualcuna delle sistemazioni complementari del sommergibile o da portare a termine qualcuna delle riparazioni, sostituzioni o modifiche risultate necessarie durante l'esecuzione delle prove di collaudo, sarà facoltà della MMI di procedere all'accettazione dello stesso, ma in tal caso, la Ditta sarà assoggettata ad una trattenuta cautelativa commisurata alla valutazione del prezzo dell'adempimento ancora da eseguire. Tale trattenuta sarà svincolata dopo l'accertamento, da

parte di apposita Commissione MMI, dell'avvenuto completamento degli adempimenti da parte Ditta.

7 bis.2.5 Successivamente alla presa in consegna di cui al precedente art. 7bis.2.1, la Commissione di Collaudo ed Accettazione proporrà a NAVARM l'accettazione del battello. NAVARM emetterà il Verbale di Accettazione a cura dell'Ufficio Programma Sommergibili nel quale saranno indicate le penalità e le riduzioni di prezzo, nonché le trattenute cautelative. Ai fini della applicazione delle riduzioni di prezzo, ovvero di rifiuto previsti dal presente Contratto, saranno prese in considerazione le prestazioni contrattuali indicate nella STF. Il Verbale di Collaudo, Consegna ed Accettazione sarà inviato alla Ditta che potrà formulare una dichiarazione di riserva, da sviluppare con apposito memoriale entro il termine perentorio di 60 giorni solari.

7 bis.2.6. Su tutte le controversie di carattere tecnico e su quelle concernenti il rifiuto di una o più parti della commessa nel suo insieme, pronunciate dalla Commissione di Collaudo, sarà competente e pronunciatrice in via definitiva il Ministero Difesa - NAVARM.

L'onere diretto (spesa e tempo) derivante alla



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amml. Isp. Capo **Digo NASCEITI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

Ditta per l'eventuale ripetizione di prove imputabili per comprovati motivi a materiali di fornitura MMI sarà regolato ai sensi dell'art.11 del presente Contratto.

**7 bis.2.7** Per tutta la durata delle prove la Ditta assumerà direttamente il governo delle unità e la condotta dei diversi sistemi e dell'apparato motore con proprio personale ed a proprie spese.

**7 bis.3 Lotto 3:**

**Sublotto 3.1:** Il collaudo finale consisterà nella verbalizzazione da parte di una Commissione MMI appositamente nominata che la fornitura è stata eseguita conformemente ai requisiti riportati nella STF. All'atto del collaudo ed accettazione di ciascun bene o servizio, verrà trasmesso dall'UTT alla Ditta il relativo attestato di accettazione valido ai fini dell'avanzamento delle consegne di cui all'art.19.

**7 bis.4 Lotto 4:**

**Sublotto 4.1:** Il collaudo finale consisterà nella verbalizzazione da parte di una Commissione MMI appositamente nominata che la fornitura è stata eseguita conformemente ai requisiti riportati nelle STF.

**Articolo 8 - (Codificazione Materiali).**

L'attività connessa alla codificazione dei materiali e dei singoli apparati di bordo avverrà in linea con quanto previsto dalla documentazione che sarà oggetto del subplotto 3.1 integrata dalle norme riportate nella pubblicazione ALL.G-006 di cui al precedente art. 3.1. L'attività di codificazione verrà definita in sede di stipulazione degli Atti Aggiuntivi con i quali verranno definiti i tempi e i prezzi del Sublotto 4.1.

#### **Articolo 9 - (Codice a barre).**

La Ditta dovrà identificare i materiali del Supporto Logistico mediante CODICE A BARRE (CAB) da realizzare secondo lo standard EAN/128. Il CAB deve contenere il codice di riconoscimento, costituito dal Reference Code del costruttore (CAGE) più part number. L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

#### **Articolo 10 - (Subappalto).**

10.1 Non è previsto il subappalto. Qualora in corso di realizzazione del programma nascesse l'esigenza di ricorrere al subappalto, la richiesta della Ditta verrà autorizzata dall'Amministrazione

per attività determinate e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 118 D.Lgs. 163 del 2006.

**10.2** Saranno ammesse subforniture, alla condizione che, nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimanga comunque solo la Ditta sottoscritta. L'elenco delle principali subforniture, i cui ordini dovranno essere sottoposti all'UTT per approvazione è riportato in Allegato 2.

**10.3** In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

**Articolo 11 - (Varianti nel corso della fornitura).**

**11.1** Se durante l'espletamento della fornitura e prima dell'approntamento al collaudo, si rendessero necessarie aggiunte e varianti rispetto a quanto indicato nella STF, al fine di completare le varie sistemazioni ed assicurarne la buona riuscita, rispettando sempre il concetto informatore e il

limite della fornitura, la Ditta sarà tenuta ad eseguire siffatte aggiunte e varianti, senza alcun compenso, previa richiesta e/o autorizzazione dell'Autorità competente ad approvare il Contratto. Eventuali riserve ed opposizioni dovranno essere notificate all'UTT e, per conoscenza, al Ministero Difesa - NAVARM - Ufficio Programma Sommergibili, entro 20 (venti) giorni dall'inizio del lavoro.

11.2 Se durante l'espletamento della fornitura si rendessero necessarie modifiche, aggiunte o varianti rispetto a quanto indicato nella STF, saranno disposti appositi atti aggiuntivi o verbali ai sensi dell'art. 18 del D.M. 200 n°2000. Nel caso gli atti relativi a dette varianti venissero definiti dopo l'accettazione del primo battello ma comunque prima dello scadere del relativo termine di garanzia, dette varianti verranno poste in essere su tale battello nel corso dei relativi lavori di fine garanzia. Se invece la tempistica disponibile non consentisse di realizzare i lavori durante la fine garanzia del primo battello, la loro realizzazione potrà avvenire, sulla base di diverso Contratto, in tempi successivi.

11.3 Gli elementi da prendere a base per il calcolo degli extra prezzi ed abbuoni corrisponderanno ai



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

parametri presi in considerazione per la determinazione del prezzo della fornitura oggetto del presente Contratto. Gli aggiornamenti dei prezzi saranno stimati sulla base della semplice rivalutazione dei prezzi contrattuali.

11.4 Delle aggiunte e varianti che comportino un aumento di peso verrà tenuto conto a carico della ditta a tutti gli effetti, previa compensazione di altre eventuali che comportino invece diminuzione di peso.

11.5 Negli atti aggiuntivi che saranno eventualmente stipulati sarà tenuto conto del maggior tempo che le aggiunte e varianti dovessero comportare.

**Articolo 12 - (Spostamento dei termini di esecuzione, approntamento e di consegna).**

12.1 Resta stabilito che, salvo i casi previsti nel presente Contratto, non sarà concessa alla Ditta alcuno spostamento dei termini riportati nel presente contratto per l'esecuzione, l'approntamento alle prove e per l'approntamento alla consegna, a meno che non avessero a verificarsi durante i lavori e/o durante le prove presso lo Stabilimento della Ditta e presso quelli dei suoi subfornitori ritardi per cause di forza

maggiore, intendendosi comunque comprese, fra queste, le circostanze richiamate all'art. 40 del R.D. 13 Marzo 1910, n°135, o in ogni caso per fatti non imputabili alla Ditta. Resta altresì inteso che l'eventuale spostamento dei termini concesso per il Sublotto 1.2 dovrà essere valutato per gli impatti sui tempi di approntamento dei Sublotti 2.1 e 2.2.

**12.2** Per ogni singolo Lotto/Sublotto lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo commisurato al ritardo determinato dalle cause suddette ma la Ditta, per ottenerlo, dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi ed idonei alla concessione di uno spostamento dei termini. La segnalazione dovrà pervenire all'UTT con formale comunicazione mediante lettera raccomandata con R.R. affinché detti Uffici possano accertare mediante verbale la validità dei fatti adottati;

b) far pervenire all'U.T.T., prima della scadenza dei termini contrattuali, domanda di spostamento dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo, o riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena

possibile.

12.3 Non saranno presi in considerazione, ai fini di eventuali concessioni di spostamento dei termini, ritardi che si verificassero nella consegna di materiali o di macchinari da parte dei subfornitori, a meno dei ritardi:

a) giustificati da cause di forza maggiore legalmente provate ed accertate, non imputabili alla Ditta;

b) dovuti ai fornitori indicati nelle STF per i quali non esiste alternativa (subfornitori imposti) Sarà compito dell'UTTdi verificare se i ritardi stessi incidano, e in quale entità, sull'andamento della commessa e possano dare luogo ad una corrispondente concessione di proroga dei termini contrattuali di approntamento di ciascun Lotto/Sublotto.

Resta comunque stabilito che, salvo quanto previsto espressamente dall'art. 23 bis.4, le eventuali spese per i prolungati periodi di vincolo del deposito cauzionale, guardianaggio, manutenzione, pitturazione carena ed immissione in bacino, conservazione materiali ed apparati, compresi quelli di fornitura della MMI, ecc., saranno a carico della Ditta.

**Articolo 13 - (Proroga dei termini).**

La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente art. 1 (periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per propri adempimenti previsti in contratto), avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo dei periodi corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopraccitate (Sospensione dell'esecuzione del contratto) dovrà fare salva la modifica disposta dal successivo art. 14.

**Articolo 14 - (Sospensione dell'esecuzione del contratto).**

Qualora l'Amministrazione sospenda le attività relative ad uno o più Lotti/Sublotti, del periodo di sospensione (come risultante da appositi verbali compilati dall'UTT ed approvati da NAVARM) non sarà tenuto conto nel computo del tempo impiegato dalla Ditta per l'espletamento dei lavori interessati. A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Amml. Isp. Capo Dino NASCETTI**

**F FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Giuseppe Bono



disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto. Nel caso in cui l'entità temporale di una sospensiva o la sommatoria complessiva delle sospensive decretate dall'Amministrazione eccedesse i 60 (sessanta) giorni solari, anche non continuativi, l'Amministrazione provvederà a riconoscere alla Ditta i maggiori oneri di prolungamento del programma, mediante atto aggiuntivo da redigersi ai sensi del precedente art. 11.

**Articolo 15 - (Privativa industriale).**

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi tenendo indenne l'Amministrazione della MMI da qualsiasi azione, pretesa ed addebito, in accordo ed in ottemperanza a quanto indicato nel MOU e nell' ICA.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

**Articolo 16 - (Controllo delle prestazioni).**

16.1 Allo scopo di esercitare la facoltà di

vigilare sull'andamento dei lavori, gli ufficiali e funzionari della MMI a ciò delegati, avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle sue fornitrici o subfornitrici, con diritto di fare le verifiche ispettive e le osservazioni che crederanno opportune nell'interesse della MMI e di esigere che vengano sostituite le parti che non rispondessero alle condizioni contrattuali ed alle migliori regole dell'arte.

16.2 La Ditta per il controllo delle lavorazioni presso i subappaltatori - fermo restando la sua responsabilità diretta verso l'Amministrazione - potrà chiedere alla MMI stessa l'invio in missione di personale militare o civile presso tali ditte, assumendo in proprio l'onere delle missioni stesse ed effettuando i debiti versamenti nell'apposito Capitolo di entrata.

16.3 La sorveglianza durante la costruzione e il collaudo dei materiali grezzi, di semilavorati e di prodotti finiti, potrà essere effettuata in Italia dagli organi tecnici della MMI anche sulla base dei sistemi di controllo di qualità.

16.4 Qualora la MMI, o ente da essa designato, avendo diritto a presenziare ai collaudi, non fosse disponibile alla data di approntamento al collaudo,

comunicata dal subappaltatore con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni secondo un programma preventivamente comunicato alla Marina Militare stessa, trascorsi ulteriori 7 (sette) giorni solari, si darà corso alle prove previste per il collaudo.

16.5 Prodotti finiti, omologati secondo la normativa MM nazionale/straniera, saranno considerati collaudati purché provvisti di certificato di conformità.

**Articolo 17 - (Andamento lavorativo).**

17.1 Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione dei lavori rispetto al ritmo di normale sviluppo risultante dal Programma Generale in Allegato 1 al presente Contratto, in modo da far prevedere l'inadempienza o ritardi pregiudizievoli, l'Amministrazione può fissare un congruo termine all'appaltatore per la debita ripresa del necessario andamento lavorativo; trascorso inutilmente tale termine la Amministrazione può decretare la risoluzione del Contratto ed ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'Art. 44 del R. Decreto 13 Marzo 1910 n°135.

17.2 Quando per esigenze dell'Amministrazione, o per causa di forza maggiore, le attività relative

ad uno o più Sublotti debbano essere sospese, del periodo di sospensione (il cui inizio e termine dovranno risultare da appositi verbali compilati dall'UTT ed approvati da NAVARM) non sarà tenuto conto nel computo del tempo impiegato dalla Ditta per l'espletamento dei lavori stessi.

**Articolo 18 - (Assicurazione di Qualità).**

18.1 La Ditta si impegna a progettare, produrre e fornire i prodotti e servizi oggetto del presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un Sistema Qualità rispondente ai requisiti espressi nella pubblicazione UNI EN ISO 9001:2000 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti". L'espletamento del contratto sarà soggetto anche ai requisiti aggiuntivi previsti dalla Norma AQAP 2110 "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production", ed. 2, Nov. 2006. Sarà altresì applicabile al contratto il documento NAV 50-9999-0026-13-00B000: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. in applicazione della Normativa NATO AQAP 2110 ed AQAP 2105" ed. Dic. 2006, che la Ditta dichiara di conoscere e di osservare.

Il Piano della Qualità di cui al capitolo II para 8



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Amml. Isp. Capo Dino NASCETTI**



**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Giuseppe Bono



della NAV 50-9999-0026-13-00B000 dovrà essere trasmesso dalla Ditta, per esame e nulla osta, entro 180 gg.ss. dalla comunicazione dall'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di legge, all'UTT ed all'Ufficio di Programma Sommergibili di NAVARM. L'UTT dovrà comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) entro 15 gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione del Piano stesso. Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il Piano s'intenderà validato a tutti gli effetti.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il Sistema Qualità di cui al para precedente, se non in vigenza del Piano per la Qualità validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del Piano Qualità validato o in contraddizione con il Piano stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate. Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o le Ditte vi si rifiutassero, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

La Ditta, nel presentare al collaudo le forniture

di cui al presente Contratto dovrà trasmettere all'UTT, un Certificato di Conformità redatto secondo il modello previsto dall'annex B all'AQAP 2070, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. Detto attestato deve essere integrato dalla documentazione riepilogativa prevista dal Piano della qualità di cui sopra.

La Ditta si impegna ad aggiornare il Piano Qualità allo scopo di renderlo compatibile con lo sviluppo del Programma e per pianificare tutte quelle attività che, pur previste dal Piano iniziale, non potevano ancora essere in questo descritte col necessario dettaglio. Anche detti aggiornamenti dovranno essere sottoposti ad approvazione dell'UTT.

#### **18.2 Controllo dei subfornitori.**

Per le subforniture che richiedono un Sistema di Qualità la Ditta deve accertarsi che presso i propri subfornitori sia istituito ed attuato un Sistema di Qualità adeguato alla natura di ciascuna subcommessa. Il Piano della Qualità di cui sopra dovrà contenere come successivi aggiornamenti:

- indicazioni delle norme di qualità applicabili a ciascuna subcommessa;
- il nome e l'indirizzo dello Stabilimento del

Subfornitore;

- il Piano della Qualità del Subfornitore approvato dal responsabile della Qualità della Ditta.

### **18.3 Assicurazione Governativa della Qualità (A.G.Q.).**

Tutte le attività di competenza della Ditta ed afferenti il presente Contratto sono soggette ad Assicurazione Governativa della Qualità che verrà esercitata dall'Ufficio Tecnico della MMI. Detto U.T. opererà in aderenza ai compiti riconosciutigli dalla AQAP 2110. Negli ordini per le subforniture dovranno essere comprese apposite clausole che autorizzino l'accesso negli stabilimenti del subfornitore ai rappresentanti della MMI. Per subforniture realizzate all'estero l'A.G.Q. potrà essere delegata al Ministero della Difesa del Paese estero in base dall'allegato F all'AQAP 170, oppure ad eventuale accordo bilaterale.

### **Articolo 19 - (Modalità di pagamento).**

#### **19.1.1 Sublotto 1.1:**

Il pagamento del prezzo relativo al Sublotto 1.1 avverrà secondo la seguente rateazione:

1^ Rata: 80% del prezzo dopo la consegna, collaudo ed accettazione del Documento, "Costi non

ricorrenti" di cui alla STF;

2<sup>^</sup> Rata: 20% del prezzo dopo la consegna, collaudo ed accettazione del Sublotto.

19.1.2 Sublotto 1.2:

Il pagamento del prezzo relativo al Sublotto sarà effettuato a stati di avanzamento secondo la seguente rateazione;

1<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto l'11%;

2<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 21%;

3<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 31%;

4<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 41%;

5<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 51%;

6<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 61%;

7<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 71%;

8<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 81%;

9<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 91%;



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

**CF FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

10<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo dopo il collaudo, consegna e accettazione dell'intero Lotto .

Gli avanzamenti di cui sopra saranno determinati sulla base delle certificazioni dell'UTT, come da Statino di Avanzamento di cui alla Tab. "A" e composizione convenzionale del prezzo del Lotto di cui alla Tab. "A-bis".

Per ottenere il pagamento delle rate di cui sopra da 1 a 9, la Ditta dovrà per ciascuna rata, far pervenire a NAVARM idonea garanzia, costituita ai sensi della legge 384/82, d'importo pari all'ammontare della rata maggiorata degli interessi legali vigenti. Le garanzie suddette saranno completamente svincolate dopo il collaudo e consegna dell'intero subplotto, entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte Ditta della "Dichiarazione di Accettazione e Presa in Consegna" rilasciata dalla Commissione di Collaudo di cui all' art. 7bis.2.1.

#### 19.2 Sublotti 2.1 e 2.2:

Il pagamento del prezzo relativo ai Sublotti 2.1 e 2.2 sarà effettuato a stati di avanzamento secondo la seguente rateazione;

#### 1<sup>^</sup> RATA:

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 6%;

**2^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto l'11%;

**3^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 16%;

**4^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 21%;

**5^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 26%

**6^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 31%;

**7^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 36%;

**8^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 41%;

**9^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando

l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 46%;

**10^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 51%;

**11^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 56%;

**12^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 61%;

**13^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 66%;

**14^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 71%;

**15^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 76%;

**16^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto l'81%;

**17^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto l'86%;

**18^ RATA:**

5% del prezzo di ciascuna Unità, quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 91%;

**19^ RATA:**

10% del prezzo di ciascuna Unità, all'accettazione e consegna della stessa.

Gli avanzamenti delle Unità, di cui sopra, saranno determinati sulla base delle certificazioni dell'UTT, come da Statino di Avanzamento di cui alla Tab. "B".

Per ottenere il pagamento delle rate di cui sopra da 1 a 18, la Ditta dovrà per ciascuna rata, far pervenire a NAVARM idonea garanzia, costituita ai sensi della legge 384/82, d'importo pari all'ammontare della rata maggiorata degli interessi legali vigenti. Le garanzie suddette saranno completamente svincolate dopo il collaudo e consegna dell'intero Sublotto, entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte Ditta della "Dichiarazione di Accettazione e Presa in Consegna" rilasciata dalla Commissione di Collaudo di cui all' art. 7 bis.2.1, salvo quanto di seguito disposto.

In mancanza di espressa dichiarazione di svincolo allo scadere di tale termine, le garanzie suddette sono svincolate automaticamente. L'Amministrazione



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

**CF FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

provvederà a svincolare le suddette garanzie anticipatamente rispetto alla consegna dei Sublotti 2.1 o 2.2, limitatamente alla misura corrispondente (Tab. "B-bis") alla quota parte di avanzamento della costruzione, certificato dall'UTT, maturata per effetto dei soli materiali/macchinari/apparati fisicamente disponibili in Ditta od in opera ed esattamente individuabili in quanto destinati ad essere utilizzati per la realizzazione dell'Unità. Tale svincolo avrà luogo (in corrispondenza della maturazione delle singole rate) entro il termine di 30 giorni solari dalla presentazione da parte della Ditta, della dichiarazione di proprietà a favore dell'Amministrazione dei beni che si sono resi disponibili, e polizza assicurativa degli stessi, costituita ai sensi del successivo art.21, vincolata a favore di NAVARM.

Per garantire l'AD durante il periodo di garanzia, la Ditta presenterà, prima del pagamento dell'ultima rata, un'idonea garanzia costituita ai sensi della legge 348/82 di importo pari al 10% del prezzo del Sublotto.

Tale garanzia sarà svincolata allo scadere del periodo di garanzia, eventualmente prorogato, e solo per la parte eccedente gli importi delle

eventuali trattenute cautelative per prolungamento di tale periodo, il tutto come stabilito al termine del periodo stesso e proposto con il relativo verbale.

### 19.3 Sublotto 3.1

Il pagamento del prezzo contrattuale sarà effettuato secondo la seguente rateazione:

1^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto l'11%;

2^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 21%;

3^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 31%;

4^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 41%;

5^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 51%;

6^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 61%;

7^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 71%;

8^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 81%;

9^ RATA: 10% del prezzo quando l'avanzamento relativo avrà raggiunto il 91%;

10<sup>^</sup> RATA: 10% del prezzo dopo il collaudo, consegna e accettazione dell'intero Lotto.

Gli avanzamenti di cui sopra saranno determinati come da Statino di avanzamento di cui alla Tab. "C1" preparato e certificato dall'Ufficio Tecnico della MMI; nella Tab. "C1-bis" è riportata l'incidenza percentuale convenzionale dei singoli prezzi della fornitura rispetto al totale.

Per ottenere il pagamento delle rate di cui sopra da 1 a 10, la Ditta dovrà per ciascuna rata, far pervenire a NAVARM idonea garanzia, costituita ai sensi della legge 384/82, d'importo pari all'ammontare della rata maggiorata degli interessi legali vigenti. Le garanzie suddette saranno completamente svincolate dopo il collaudo e consegna dell'intero sublotto.

#### 19.4 Sublotto 4.1 .

Il pagamento del prezzo dei Sublotto 4.1 sarà regolato con appositi Atti Aggiuntivi al presente Contratto.

19.5 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14<sup>^</sup>Divisione di NAVARM, entro 180 giorni solari decorrenti dall'avvenuta ricezione, da parte del

suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

#### Articolo 20 - (Penalità).

20.1 Qualora si verificassero dei ritardi negli adempimenti contrattuali, non giustificati da cause di forza maggiore o da concessioni di proroghe, la Ditta sarà sottoposta alle penalità stabilite nel prosieguo del presente articolo.

20.2 L'ammontare massimo complessivo delle penalità comunque applicate a ciascun Lotto/Sublotto non potrà superare, in ogni caso, il decimo dell'importo contrattuale di ciascun Lotto/Sublotto.

20.3 Penalità per ritardo nell'approntamento al collaudo o nella consegna.

In caso di ritardo nell'approntamento a collaudo o nella consegna, rispetto ai termini che risulteranno dall'applicazione degli articoli 7, 7 bis, del presente Contratto, la Ditta soggiacerà ad una penalità riferita al prezzo di ciascun Lotto/Sublotto oppure al prezzo della quota parte dei beni/servizi in ritardo, come segue:

a) Sublotto 1.1:

3 x10<sup>-3</sup> ‰ del prezzo della parte ancora non consegnata per ogni giorno di ritardo fino a 30



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo Dino NASCETTI

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Giuseppe Bono

gg.ss.

$12 \times 10^{-3} \%$  del prezzo della parte ancora non consegnata per ogni giorno di ritardo oltre i 30 gg.ss.

**Sublotto 1.2:**

$10 \times 10^{-3} \%$  del prezzo della parte ancora non consegnata per ogni giorno di ritardo durante i primi 60 giorni;

$20 \times 10^{-3} \%$  del prezzo della parte ancora non consegnata per ogni giorno di ritardo oltre dal 61° giorno;

**b) per ciascuno dei Sublotti 2.1 e 2.2:**

$0,5 \times 10^{-3} \%$  del prezzo per ogni giorno di ritardo durante i primi 60 giorni;

$1 \times 10^{-3} \%$  del prezzo per ogni giorno di ritardo dal 61° giorno al 120° giorno;

$2 \times 10^{-3} \%$  del prezzo per ogni giorno di ritardo dal 121° giorno al 180° giorno;

$4 \times 10^{-3} \%$  del prezzo per ogni giorno di ritardo dal 181° giorno al 240° giorno;

$8 \times 10^{-3} \%$  del prezzo per ogni giorno di ritardo dal 241° giorno al 300° giorno;

$16 \times 10^{-3} \%$  del prezzo per ogni giorno di ritardo dal 301° giorno al 360° giorno;

$20 \times 10^{-3} \%$  del prezzo per ogni giorno di ritardo

dal 361° giorno al 540° giorno;

Qualora per ciascuno dei due Sublotti 2.1 e 2.2 il ritardo ingiustificato nell'approntamento alle prove o nella consegna ecceda rispettivamente 18 e 12 mesi, l'Amministrazione Difesa potrà, a suo giudizio, avvalersi anche del dispositivo di cui al D.M. 200 del 2000, ovvero continuare ad applicare una penalità pari al  $24 \times 10^{-3}$  % del prezzo per ogni giorno di ritardo.

c) **Sublotto 3.1:**

$10 \times 10^{-3}$  % del prezzo della documentazione ancora non consegnata per ogni giorno di ritardo.

d) **Sublotto 4.1:**

$50 \times 10^{-3}$  % del prezzo dei materiali ancora non consegnati per ogni giorno di ritardo durante i primi 60 giorni;

$100 \times 10^{-3}$  % del prezzo dei materiali ancora non consegnati per ogni giorno di ritardo oltre il 60° giorno.

20.4 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle

penalità.

20.5 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, 15<sup>a</sup> Divisione, per il tramite di Div. Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

**Articolo 21 - (Revisione Prezzo).**

Ai sensi del disposto dell'Art. 2 comma 93 della Legge 23/12/96, n°662 - la cui applicazione è stata estesa alle forniture nazionali con Dl 28/12/98 n°496 (Art. 4, comma 2) - è ammessa la revisione del prezzo dei Sublotti di fornitura 1.2, 2.1, 2.2, e 3.1 sia a favore della Ditta che del Ministero della Difesa (NAVARM), con le modalità indicate nei successivi comma del presente Articolo.

**21.1 Aliquota revisionabile.**

La revisione sarà limitata all'85% del prezzo contrattuale di ciascuno dei Sublotti.

**21.2 Esclusione dal computo revisionale.**

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione delle prestazioni eseguite nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata per ciascun Sublotto nella Tab. M allegata; il relativo

termine iniziale è la data di stipula del presente Contratto.

### 21.3 Base di riferimento.

Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno, ad eccezione della base di riferimento iniziale, che è riferita alla data di stipula del presente Contratto.

### 21.4 Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale.

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo di esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo. Resta anche inteso che i ritardi causati dalla Ditta nella presentazione al collaudo dei Sublotti, il cui esito favorevole subordina l'inizio dei Sublotti successivi, non saranno computati neanche nella determinazione del compenso revisionale dei Sublotti collegati. Di conseguenza, ai soli fini revisionali, il termine iniziale e finale di questi ultimi retroagirà di tanti giorni quanti sono quelli di ritardo. Viene inoltre stabilito che non sono revisionabili i periodi di



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo **DINO NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

ripresentazione al collaudo avvenuti dopo la scadenza del termine contrattuale. In tale eventualità il termine iniziale dei Lotti/Sublotti interessati decorrerà dalla data di ricezione delle comunicazioni di rifiuto.

#### 21.5 Dinamica della revisione prezzo.

La revisione sarà effettuata per ogni Sublotto utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$Pr_i = Po_i \times 0,85 \times [1 + mo_i \times (MO_i - MO_o) / MO_o + mot_i \times (MOT_i - MOT_o) / MOT_o + ma_i \times (MA_i - MA_o) / MA_o + mat_i \times (MAT_i - MAT_o) / MA_o] + 0,15 \times Po_i$$

$Pr_i$  = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

$Po_i$  = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo (v. Tabella M)

$mo_i$  = quota manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (v. Tabella O)

$MO_i$  = indice costo manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (vedi succ. punto 21.8)

$MO_o$  = indice come sopra alla stipula del presente Contratto

$mot_i$  = quota manodopera tedesca al periodo i-esimo (v. Tabella O)

$MOT_i$  = indice costo manodopera tedesca al periodo

i-esimo (vedi succ. punto 21.8)

MOT<sub>0</sub> = indice come sopra alla stipula del presente Contratto

ma<sub>i</sub> = quota materiali al periodo i-esimo (v. Tabella 0)

MA<sub>i</sub> = numero indice materiali al periodo i-esimo (vedi succ. punto 21.8)

MA<sub>0</sub> = numero indice come sopra alla data di stipula del presente Contratto.

mat<sub>i</sub> = quota materiali tedeschi al periodo i-esimo (v. Tabella 0)

MAT<sub>i</sub> = numero indice materiali tedeschi al periodo i-esimo (vedi succ. punto 21.8)

MAT<sub>0</sub> = numero indice come sopra alla data di stipula del presente Contratto.

21.6 Ai fini della revisione, l'importo del prezzo contrattuale si considera costituito come riportato nella allegata Tab. N. Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, i successivi durata annuale e l'ultimo quella residua. In ciascuno dei periodi successivi al 1° la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente all'aliquota di avanzamento fissata in Tab. M, salvo difformi risultanze in favore

dell'Amministrazione: indici complessivamente in diminuzione ovvero avanzamento conseguito precedentemente alla scadenza del competente periodo. In quest'ultimo caso è tassativamente escluso il ricorso ad aliquote di prezzo dei periodi successivi, e l'avanzamento sarà revisionato fino alla data di conseguimento e il minor tempo impiegato non influirà sul periodo revisionale successivo né in termini temporali, né come quota revisionabile. È fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore, e comunque non imputabili alla Ditta o ai suoi subfornitori necessari, oppure nel caso di sospensive disposte dalla AD. Nel primo caso i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa per lavori inerenti il periodo stesso; nel secondo per il numero di giorni di sospensiva inerenti il periodo stesso, come accertati nel verbale di sospensione. Resta comunque inteso che, ai fini revisionali, le lavorazioni non interessate dagli eventi che hanno determinato i periodi di proroga e/o sospensiva, non subiranno spostamenti temporali rispetto alla programmazione iniziale.

21.7 Ai fini della revisione, la fornitura di ogni

Lotto/Sublotto sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui alla Tab. M.

21.8 Per gli indici richiamati nel presente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice pubblicato da notiziario ISTAT - Bollettino mensile di statistica - tav. 14.16 - indice delle retribuzioni orarie contrattuali, operai ed impiegati - Settore "Cantieristica".

MOT = numero indice per la manodopera tedesca "Entgeltverträge für die Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland, ERA-Entgelte für Schleswig-Holstein, Gruppe EG 5 (Hauptstufe)"

MA = numero indice pubblicato da notiziario ISTAT - Bollettino mensile di statistica - tav. 13.2 - indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - voce "macchine ed apparecchi meccanici" - colonna totale.

MAT = numero indice per i materiali tedeschi, media aritmetica dei seguenti tre indici pubblicati mensilmente da "Statistisches Bundesamt", Wiesbaden in "Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)", Faschserie 17, Reihe 2 - GP - Nummer 2752 Sthalgiessereierzeugnisse



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo **DINO NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

- GP - Nummer 291-295      Maschinenbauerzeugnisse
- GP - Nummer 332            Mess-,                            Kontroll-,  
Navigations- u ae. Instrumente und Vorrichtungen.

#### **21.9 Presentazione conteggi.**

Alla scadenza di ciascun periodo revisionabile e dopo l'emissione di apposito verbale dell'UTT che comprovi l'avvenuto raggiungimento della corrispondente percentuale di avanzamento, la Ditta presenterà quindi i conteggi revisionali, debitamente documentati, all'UTT, che, dopo l'esame, provvederà ad emettere un verbale con le proprie osservazioni e conclusioni (di concordanza o discordanza). Tale verbale, con i conteggi e la documentazione a corredo dovrà essere trasmesso al Ministero della Difesa (NAVARM) per l'esame e la definitiva approvazione. Per i predetti conteggi potranno essere utilizzati gli indici ufficiali disponibili alla data della presentazione, che successivamente potranno essere integrati con i dati definitivi.

#### **21.10 Liquidazione della revisione prezzi.**

Sulla base dei conteggi di cui sopra saranno concessi acconti sulla revisione di prezzo, nella misura dell'85% dell'importo risultante dai conteggi approvati; fanno eccezione l'ultimo

periodo per il quale la concessione del predetto acconto sarà considerata in facoltà dell'Amministrazione, e quei periodi aventi scadenza dopo il 31 ottobre di ciascun anno per i quali gli acconti saranno concessi nell'anno successivo. Unitamente a tali acconti, potrà essere concesso anche il residuo 15%, previo presentazione da parte della Ditta di fideiussione bancaria di pari importo (15% dell'importo revisionale approvato comprensivo della quota adeguamento cambio). Le fideiussioni bancarie presentate a garanzia dei pagamenti del 15% di cui sopra, escluso quella relativa all'ultimo periodo, saranno svincolate dopo l'approvazione del verbale di accettazione e consegna, e solo per la parte proporzionalmente eccedente le eventuali trattenute cautelative risultanti dal verbale stesso. La fideiussione relativa all'ultimo periodo sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale di fine garanzia e solo per la parte proporzionalmente eccedente le eventuali trattenute cautelative ivi riportate.

#### **21.11 Termine per la presentazione dei conteggi.**

La Ditta dovrà inviare i conteggi relativi a ciascun periodo entro 90 giorni solari dalla

relativa scadenza. Entro 240 giorni solari dalla data di accettazione di ciascun Lotto/Sublotto la Ditta dovrà far pervenire tramite l'UTT il conteggio relativo all'ultimo periodo, con le modalità sopra descritte. Nel caso la revisione prezzi sia in favore dell'Amministrazione, l'Amministrazione stessa provvederà al recupero del relativo ammontare dalla rata di revisione prezzo venuta a maturare successivamente all'accertamento o richiedendo alla DITTA il corrispondente versamento in Tesoreria.

**Articolo 22 - (Modalità di riscossione).**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul conto corrente bancario n°005300750230 intestato al nome della Ditta stessa presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Trieste Piazza della Repubblica n°2 (Codici CIN:Q - ABI:03069 - CAB: 02220 - IBAN IT92 Q030 6902 2200 0530 0750 230).

Eventuali variazioni dei dati di Conto Corrente e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta. La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni

responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

**Articolo 23 - (Garanzia).**

**23.1 Sublotto 1.1: non è prevista garanzia**

**Sublotto 1.2:** La Ditta fornirà la documentazione tecnica del Lotto aggiornata secondo la reale configurazione del battello fino al termine del periodo di garanzia del secondo battello. La Ditta garantisce che tale documentazione sarà libera da errori e/o manchevolezze e pertanto si impegna a rifare quei disegni e/o documenti tecnici del Lotto che risultassero in difetto, a condizione che gli stessi vengano notificati da MMI entro 3 mesi dalla consegna del Sublotto stesso.

**23.2 Lotto 2:**

**Sublotti 2.1 e 2.2:** Il periodo di garanzia da parte della Ditta è stabilito della durata di 12 mesi per ciascun battello a decorrere dalla data di accettazione dello stesso da parte della MMI. Per tutti i macchinari/impianti eventualmente sprovvisi di bozza approvata del manuale tecnico, la decorrenza del periodo di garanzia sarà sospesa ed il suo inizio coinciderà con la data di approvazione da parte della MMI.

**23.2.a** Durante il suddetto periodo di garanzia,



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

il gruppo Diesel generatore dovrà aver compiuto non meno di 750 (settecentocinquanta) ore di moto. Nel caso il gruppo Diesel generatore, allo scadere dei 365 giorni solari di garanzia non avesse compiuto le predette ore di moto, il periodo di garanzia, limitatamente all'apparato generatore e relativi accessori, verrà protratto fino al compimento di esso, ma in ogni caso non oltre 540 giorni solari mesi dalla suddetta data di accettazione.

**23.2.b** Per quanto riguarda la batteria la stessa, in accordo con quanto riportato nella STF, sarà coperta da garanzia fino al raggiungimento di uno dei due seguenti eventi:

- 5 anni dalla data di 1<sup>a</sup> attivazione;
- 1250 cicli dalla data di 1<sup>a</sup> attivazione;

Questa garanzia non copre tutti i macchinari ausiliari per cui permane il limite di 365 giorni solari sopra richiamato.

**23.2.c** Per effetto della presente clausola la Ditta si obbliga, limitatamente alle parti di propria fornitura, a provvedere a sue spese alla riparazione di ogni avaria che avesse a verificarsi ad una parte qualsiasi dell'unità entro i periodi di tempo sopraindicati, per i motivi e secondo le modalità di cui all'art. 31 Titolo I del

"Capitolato Generale per la fornitura di Navi"  
(NAV-23-A001). La MMI comunicherà tempestivamente  
alla Ditta ogni avaria o inconveniente. Qualora non  
effettui tali tempestive denunce, la MMI decadrà da  
ogni diritto di garanzia al riguardo.

Sono esclusi dalla garanzia i componenti  
elettronici a vita limitata (ad esempio tubi  
elettronici) per i quali viene accettata la  
garanzia prestata dal subfornitore dei componenti  
stessi. In questi casi dovrà essere sottoposto  
all'approvazione della MMI, in tempo utile,  
l'elenco dei suddetti componenti corredato dalle  
caratteristiche di garanzia degli stessi.

23.2.d I lavori di riparazione e/o sostituzione,  
per gli obblighi di garanzia, saranno eseguiti a  
giudizio discrezionale dell'Amministrazione Difesa,  
nel più breve tempo possibile dalla segnalazione da  
parte della MMI dell' avvenuta avaria o  
inconveniente, o al termine del periodo di  
garanzia, unitamente agli accertamenti di fine  
garanzia, presso il Cantiere del Muggiano, in un  
normale turno di lavoro. Durante la sosta per  
lavori di fine garanzia, l'unità sarà immessa in  
bacino, a cura e spese della Ditta, per gli  
accertamenti previsti dalla vigente normativa

tecnica. La durata dei lavori di fine garanzia sarà commisurata all'entità degli accertamenti da eseguire, e comunque non inferiore a 80 giorni solari. Qualora, in tale occasione, la MMI avesse necessità di effettuare interventi che comportano un prolungamento della sosta in bacino, saranno a carico MMI gli oneri solo per le giornate di maggiore permanenza.

**23.3 Sublotto 3.1:** Non è prevista garanzia

**23.4 Sublotto 4.1:** Il periodo di garanzia verrà previsto nei successivi Atti Aggiuntivi.

**Articolo 23 bis - (Assicurazioni).**

**23 bis.1** La Ditta ha l'obbligo di assicurare a proprie spese, presso Compagnie di assicurazioni di gradimento della MMI, tutti i materiali destinati alla costruzione delle Unità, degli Apparati Motori, ecc., delle parti già costruite delle Unità stesse, degli Apparati Motori, ecc., nonché degli altri oggetti di fornitura inclusi nei Sublotti 2.1 e 2.2 fino alla concorrenza del loro valore. Le relative Polizze, prima della sottoscrizione delle parti, dovranno essere esibite al Ministero della Difesa (NAVARM) per l'approvazione.

L'assicurazione si estenderà a tutti i rischi coperti dalla normale Polizza italiana per le


costruzioni navali, che comprende pure i rischi di varo, permanenza in porto, navigazione, prove, atti di scioperanti e di lavoratori colpiti da serrata e di persone che prendono parte ad atti faziosi contro l'esercizio del lavoro ed a tumulti e a sommosse civili, atti di persone che agiscono per malvagità e/o a scopo di sabotaggio, compreso quello effettuato mediante l'impiego di armi belliche e la detonazione di esplosivi, fino all'accettazione del Sublotto da parte della MMI, anche nel caso in cui detta accettazione sia stata rinviata.

**23 bis.2** Si chiarisce che le condizioni, in base alle quali deve essere assunta la copertura della costruzione, sono quelle della "Polizza italiana per l'assicurazione delle costruzioni navali" approvata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e relativi "Patti speciali aggiunti". Le Polizze saranno intestate alla Ditta e vincolate a favore della MMI fino all'ammontare delle rate di prezzo pagate.

**23 bis.3** La Ditta provvederà a propria cura e spese ad assicurare tutto il personale della MMI che imbarcherà per le prove di prezzo pagate dei Sublotti 2.1 e 2.2 pagate e non più garantite da



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Amml. Isp. Capo Dino NASCETTI**



**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Giuseppe Bono



fideiussione bancaria.

**23 bis.4** La Ditta dovrà inoltre provvedere, in conformità all'art. 36, Titolo I, Capitolo IV, del "Capitolato Generale per la Fornitura delle Navi", all'assicurazione di tutti i materiali sopra citati, per i valori che verranno indicati dalla MMI. I premi e le spese relative all'assicurazione dei S/A di fornitura MMI saranno rimborsati da quest'ultima per tutta la durata del periodo contrattuale eventualmente prorogato, con l'esclusione degli oneri relativi ai periodi penalizzati. Il rimborso alla Ditta sarà posto in liquidazione dalla MMI su presentazione della documentazione probante.

**Articolo 24 - (Osservanza della legislazione sul lavoro).**

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal Capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'AD, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro opera una

ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro predetto abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

**Articolo 25 - (Clausola Compromissoria).**

Non applicabile stante il divieto previsto dall'Art. 3 comma 19 della legge 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008).

**Articolo 26 - (Oneri contrattuali e fiscali).**

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del

presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e successive modificazioni è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

**Articolo 27 - (Domicilio della Ditta).**

A tutti gli effetti del presente Contratto la Ditta elegge domicilio in Genova presso la propria Direzione della Direzione Navi Militari, Via Cipro, n°11, incaricata di rappresentarla nell'esecuzione del presente Contratto nella sede suddetta.

**Articolo 28 - (Vincolo contrattuale).**

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà

obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà stato approvato nei modi di legge. La facoltà prevista dall' art. 14 delle condizioni generali di appalto approvate col R. Decreto 13 Marzo 1910, n°135, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove nel termine di tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto non venga emesso il decreto di approvazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 114 del Regolamento della Contabilità Generale dello Stato approvato col R. Decreto 23 Maggio 1924 n. 827 e con l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 114 medesimo.

Articolo 29 - (Qualità e provenienza dei materiali e degli oggetti lavorati).

29.1 Tutti i materiali impiegati nella costruzione delle Unità dovranno rispondere alla Normativa prevista nelle STF. La MMI si riserva la facoltà di stabilire le prove di affidabilità ed i collaudi particolari per quei materiali ed oggetti le cui prove e collaudi non sono contemplati dalle citate norme né dalle specifiche accessorie, in modo da accertare che detti materiali ed oggetti soddisfino alle condizioni di un efficiente e duraturo




IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Isp. Capo Dino NASCETTI



**FINCANTIERI**

Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

Giuseppe Bono



servizio.

29.2 Nel caso in cui la Ditta commetta a terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unica responsabile per la buona esecuzione nei riguardi della MMI rimarrà soltanto la Ditta.

29.3 È fatto obbligo alla Ditta di impiegare, ove possibile e non in contrasto con le Specifiche tecniche contrattuali, materiali unificati secondo le Norme MMI e di osservare, in quanto applicabili, le unificazioni di cui agli articoli 2 e 3 del "Capitolato Generale per la fornitura di Navi" - Titolo II.

29.4 E' inteso e concordato che i soli materiali di provenienza extra UE o da paesi della UE per i quali non sia ancora in vigore la totale esenzione dei dazi doganali ed oneri o diritti all'importazione, verranno dalla Ditta introdotti in territorio nazionale a proprio nome e per conto della Marina Militare in regime di temporanea importazione.

29.5 Per i materiali predetti, dopo l'accettazione delle unità, la Ditta provvederà direttamente alla nazionalizzazione a proprio nome, cura e spese ed a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea

importazione accese a nome della Ditta medesima.

29.6 In caso di mancata accettazione di una o due Unità o dei materiali di provenienza estera, la nazionalizzazione dei materiali o la riesportazione degli stessi rimane a totale carico della Ditta.

29.7 E' ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità alla STF.

29.8 La Ditta dovrà inviare all'UTT, per approvazione, copia degli ordini senza prezzo relativi alle principali subforniture o subappalti elencati in ALLEGATO 2. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di ricezione da parte dell'UTT senza che la Ditta abbia ricevuto comunicazioni al riguardo, gli ordini si intenderanno tacitamente approvati a tutti gli effetti.

**Articolo 30 - (Riduzioni di Prezzo e Trattenute Cautelative).**

Negli articoli successivi dal 31 al 41 verranno esaminate le modalità per l'applicazione delle Riduzioni di Prezzo a fronte del mancato raggiungimento delle prestazioni stabilite nelle Specifiche contrattuali.

**Articolo 31 - (Riduzione di prezzo per difetto di velocità in immersione sulle batterie).**

Qualora la velocità massima in immersione a quota profonda, media per trenta minuti primi, risultasse inferiore a quella prescritta nella STF la Ditta soggiacerà, per ogni Unità in deficienza, alle seguenti riduzioni di prezzo:

- Per il 1° decimo di nodo in meno  $5 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 2° decimo di nodo in meno  $7 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 3° decimo di nodo in meno  $10 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 4° decimo di nodo in meno  $14 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 5° decimo di nodo in meno  $19 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 6° decimo di nodo in meno  $25 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 7° decimo di nodo in meno  $32 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per l'8° decimo di nodo in meno  $41 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 9° decimo di nodo in meno  $50 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 10° decimo di nodo in meno  $60 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità.

Si precisa che le frazioni di decimo di nodo saranno arrotondate al decimo di nodo intero in più o in meno secondo che tali frazioni siano superiori o non ad un mezzo.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la velocità media dell'Unità in deficienza risulterà inferiore a un nodo a quella contrattuale prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a  $263 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascuna Unità.

Qualora la velocità massima in immersione a quota profonda, media per 30 minuti primi, risultasse inferiore di più di un nodo completo a quella prescritta, l'Unità in deficienza potrà essere rifiutata, ovvero accettata con ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI.

Articolo 32 - (Riduzione di prezzo per difetto di velocità in immersione sulle Fuel Cells).

Qualora la velocità in immersione a quota profonda in navigazione sulle Fuel Cells, media per 5 minuti primi, risultasse inferiore a quella prescritta nella STF la Ditta soggiacerà, per ogni battello in difetto, alle seguenti riduzioni di prezzo:

- Per il 1° decimo di nodo in meno  $5 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascuna Unità;



IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Isp. Capo Dino NASCETTI

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Giuseppe Bono

- Per il 2° decimo di nodo in meno  $7 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 3° decimo di nodo in meno  $10 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 4° decimo di nodo in meno  $14 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 5° decimo di nodo in meno  $19 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 6° decimo di nodo in meno  $25 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 7° decimo di nodo in meno  $32 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per l'8° decimo di nodo in meno  $41 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 9° decimo di nodo in meno  $50 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità;
- Per il 10° decimo di nodo in meno  $60 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità.

Si precisa che le frazioni di decimo di nodo saranno arrotondate al decimo di nodo intero in più o in meno secondo che tali frazioni siano superiori o non ad un mezzo.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la velocità media della Unità in difetto risultasse inferiore di un nodo a

quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a  $263 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità.

Qualora la velocità di spunto in immersione a quota profonda, media per 10 minuti primi, risultasse inferiore di più di un nodo completo a quella prescritta, l'Unità in deficienza potrà essere rifiutata, ovvero accettata con una ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI.

**Articolo 33 - (Riduzione di prezzo per difetto di autonomia in navigazione mista).**

Qualora dalle prove nella navigazione mista (snorkel, immersione su batterie e fuel cells) alla velocità di 4 nodi, l'autonomia risultasse inferiore a quella indicata nella STF la Ditta soggiacerà per ogni Unità in difetto alle seguenti riduzioni di prezzo:

- per un difetto di autonomia fino a 100 miglia:  
 $10 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità, per ogni 50 miglia di autonomia in meno;
- per un difetto di autonomia fra 100 e 200 miglia:  
 $20 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità, per ogni 50 miglia di autonomia in meno;
- per un difetto di autonomia fra 200 e 300

miglia:

$30 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascuna Unità, per ogni  
50 miglia di autonomia in meno;

- per un difetto di autonomia tra 300 e 400  
miglia:

$40 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascuna Unità, per ogni  
50 miglia di autonomia in meno;

- per un difetto di autonomia oltre 400 miglia:

$50 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascuna Unità, per ogni  
50 miglia di autonomia in meno;

Essendo ogni frazione di 50 miglia arrotondata al  
valore superiore e restando inteso che le riduzioni  
di prezzo suddette si sommeranno.

Qualora l' autonomia risultasse inferiore di oltre  
il 10% (dieci per cento) di quella contrattualmente  
prevista la MMI avrà la facoltà di rifiutare  
l'Unità in difetto, ovvero di accettarla con una  
ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita  
dalla MMI medesima.

**Articolo 34 - (Riduzione di prezzo per difetto di  
autonomia in navigazione sulle Fuel Cells alla  
velocità di 4 nodi).**

Qualora dalle prove nella navigazione su Fuel Cell  
l'autonomia risultasse inferiore a quella indicata  
nella STF la Ditta soggiacerà per ogni Unità in

deficienza alle seguenti riduzioni di prezzo:

- per un difetto di autonomia fino a 100 miglia:  
tolleranza non soggetta a riduzione prezzo

- per un difetto di autonomia compreso tra 100 e 200 miglia :

200x10<sup>-3</sup>% del prezzo di ciascuna Unità, per ogni 50 miglia di autonomia in meno;

- per un difetto di autonomia oltre le 200 miglia:

400x10<sup>-3</sup>% del prezzo di ciascuna Unità, per ogni 50 miglia di autonomia in meno;

Qualora l'autonomia risultasse inferiore di oltre il 20% (venti per cento) di quella contrattualmente prevista la MMI avrà la facoltà di rifiutare il battello in difetto, ovvero di accettarlo con una ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI medesima.

**Articolo 35 - (Riduzione di prezzo per difetto di autonomia in immersione sulle batterie convenzionali alla velocità di 4 nodi).**


Qualora l'autonomia in immersione a quota profonda alla velocità non inferiore a 4 nodi sulle batterie convenzionali risultasse inferiore a quella indicata nella STF, la Ditta soggiacerà, per ogni battello in difetto, ad una riduzione di prezzo di:



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo Dino NASCETTI



**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Giuseppe Fono



33 x 10<sup>-3</sup>% del prezzo di ciascun battello, per ogni 2,2 miglia di autonomia in meno.

Qualora l'autonomia risultasse inferiore rispetto a quella prevista di oltre 22 miglia, il battello in difetto potrà essere rifiutato, ovvero accettato con una ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI.

**Articolo 36 - (Riduzione di prezzo per difetto di capacità della batteria alla consegna).**

Qualora alla consegna di ciascuna Unità la capacità della batteria risultasse inferiore a quanto indicato nella STF, la Ditta soggiacerà, per ogni battello in difetto, alle seguenti riduzioni di prezzo:

- 5x10<sup>-3</sup>% del prezzo di ciascun battello, per ogni centesimo di capacità in meno per i primi 5 centesimi;
- 15x10<sup>-3</sup>% del prezzo di ciascun battello, per ogni successivo centesimo di capacità in meno dal 6° al 10° centesimo.

Resta inteso che tali riduzioni si sommeranno, così che se la capacità della batteria risultasse inferiore di 10 centesimi rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a:

- $100 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascun battello.

Qualora la capacità della batteria risultasse inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto a quella contrattualmente prevista, il battello in difetto potrà essere rifiutato, ovvero accettato con un'ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI.

**Articolo 37 - (Riduzione del prezzo per difetto di stabilità).**

Qualora i valori dell'indice di stabilità BG in immersione risultasse inferiore a quello indicato nella STF la Ditta soggiacerà, per ogni battello in difetto, alle riduzioni di prezzo seguenti:

- per il primo 10 % in meno : tolleranza non soggetta a riduzione prezzo;
- $100 \times 10^{-3} \%$  del prezzo dell'Unità, per il successivo 10% o frazione di esso in meno.

Qualora il braccio di stabilità in immersione risultasse inferiore di oltre il 20% rispetto a quella prevista contrattualmente, il battello in difetto potrà essere rifiutato.

**Articolo 38 - (Riduzione di prezzo per difetto di resistenza strutturale).**

Qualora in seguito alle prove di resistenza strutturale, la quota massima operativa risulti

inferiore a quanto indicato nella STF la Ditta soggiacerà, per ogni battello in difetto, alle seguenti riduzioni di prezzo:

- tolleranza non soggetta a riduzione prezzo per i primi 10 metri;
- $50 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità per ogni metro in meno tra i 10 ed i 15 metri;
- $200 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità per ogni metro in meno tra i 15 ed i 20 metri;
- $400 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascuna Unità per ogni metro in meno oltre i 20 metri.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, così che se la quota massima raggiungibile risulterà inferiore di 20 metri rispetto alla quota contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a:

- $1250 \times 10^{-3}\%$  del prezzo di ciascun battello.

Qualora la quota massima raggiungibile fosse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto a quella contrattualmente prevista, l'Unità in deficienza potrà essere rifiutata, ovvero accettata con una ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI.

Articolo 39- (Riduzione di prezzo per eccessivo rumore irradiato in mare).

Qualora dai rilievi di rumore previsti nella STF il livello spettrale della pressione di rumore irradiata in mare da ciascun battello risultasse per gli assetti operativi riportati nella citata Appendice Classificata, superiore alle curve limiti stesso riportate, fatto comunque salvo quanto precisato al precedente articolo 7bis del presente Contratto, la Ditta soggiacerà ad una riduzione di prezzo come segue:

39.1 Livello spettrale da 10 fino a 1000 Hz. -  
Assetti sulle batterie:

- per valori fino a 6 dB al di sopra dei valori limite: tolleranza non soggetta a riduzione di prezzo in accordo a quanto previsto dalla citata Appendice Classificata;

- per valori oltre 6 dB e fino a 9 dB al di sopra dei valori limite:

0,75 % del prezzo di ciascuna Unità

- per valori oltre 9 dB e fino a 12 dB al di sopra dei valori limite:

2 % del prezzo di ciascuna Unità

Qualora il livello spettrale della pressione di rumore irradiato in mare dal battello risultasse superiore di oltre 12 dB ai limiti sarà facoltà della MMI rifiutare il battello ovvero accettarlo



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Giuseppe Bono**

con una riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI medesima.

### 39.2 Livello spettrale da 10 fino a 1000 Hz. -

Assetto Snorkel:

- per valori fino a 6 dB al di sopra dei valori limite: tolleranza non soggetta a riduzione in accordo a quanto previsto dalla citata Appendice Classificata;

- per valori oltre 6 dB e fino a 9 dB al di sopra dei valori limite:

0,1 % del prezzo di ciascuna Unità

- per valori oltre 9 dB e fino a 12 dB al di sopra dei valori limite:

0,3 % del prezzo di ciascuna Unità

- per valori oltre 12 dB al di sopra dei valori limite:

1 % del prezzo di ciascuna Unità.

### 39.3 Livello spettrale da 1 kHz. a 10 kHz.

(misurato in 1/3 di ottava): Assetti sulle batterie

- per valori fino a 3 dB al di sopra dei valori limite: tolleranza non soggetta a riduzione in accordo a quanto previsto dalla citata Appendice Classificata ;

- per valori oltre 3 dB e fino a 6 dB al di sopra dei valori limite:

0,75 % del prezzo di ciascuna Unità

- per valori oltre 6 dB e fino a 9 dB al di sopra dei valori limite:

2 % del prezzo di ciascuna Unità.

Qualora il livello spettrale della pressione di rumore irradiato in mare dal battello risultasse superiore di oltre 9 dB ai limiti sarà facoltà della MMI rifiutare l'Unità ovvero accettarla con una riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI medesima.

**39.4 Livello spettrale da 1 KHz fino a 10 KHz - Assetto Snorkel:**

- per valori fino a 3 dB al di sopra dei valori limite: tolleranza non soggetta a riduzione in accordo a quanto previsto dalla citata Appendice Classificata;

- per valori oltre 3 dB e fino a 6 dB al di sopra dei valori limite:

0,1 % del prezzo di ciascuna Unità

- per valori oltre 6 dB e fino a 9 dB al di sopra dei valori limite:

0,3 % del prezzo di ciascuna Unità

- per valori oltre 9 dB al di sopra dei valori limite:

1 % del prezzo di ciascuna Unità.

### 39.5 Applicabilità.

Le riduzioni di prezzo saranno applicate una sola volta anche se i valori sono superiori ai valori limite in più frequenze, e, per gli assetti sulle batterie, non cumulativamente. Il confronto tra i livelli misurati ed i limiti dovrà essere eseguito a parità di condizioni di misura con il battello preso a riferimento (il migliore tra quelli della 1<sup>a</sup> Serie sia italiano che tedesco); il confronto sarà pertanto eseguito in accordo a quanto indicato al proposito nella Specifica contrattuale relativa ai Sublotti 2.1 e 2.2.

**Articolo 40 - (Riduzione di prezzo per eccessivo rumore autoindotto).**

Qualora dai rilievi di rumore autoindotto previsti nelle STF il livello spettrale della pressione di rumore autoindotto su ciascun battello risultasse, per l'assetto riportato nella citata STF, superiore ai valori limite lì stesso riportati, la Ditta soggiacerà ad una riduzione di prezzo come segue:

- per valori fino a 4 dB al di sopra dei valori limite: tolleranza non soggetta a riduzione di prezzo;
- per valori oltre 4 dB e fino a 8 dB al di sopra dei valori limite:

0,5 % del prezzo di ciascuna Unità

- per valori oltre 8 dB e fino a 12 dB al di sopra dei valori limite:

2 % del prezzo di ciascuna Unità.

Qualora il livello spettrale della pressione di rumore autoindotto su ciascun battello risultasse superiore di oltre 12 dB ai limiti sarà facoltà della MMI rifiutare il battello ovvero accettarlo con una riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI medesima.

Le riduzioni di prezzo saranno applicate una sola volta anche se i valori sono superiori ai valori limite in più frequenze.

Il confronto tra i livelli misurati ed i limiti dovrà essere eseguito a parità di condizioni di misura con il battello preso a riferimento (il migliore tra quelli della 1<sup>a</sup> Serie sia italiano che tedesco); il confronto sarà pertanto eseguito in accordo a quanto indicato al proposito nella Specifica contrattuale relativa ai Sublotti 2.1 e 2.2.

**Articolo 41 - (Segnatura magnetica).**

Qualora i valori di intensità di campo magnetico (componente verticale) rilevati sui battelli (dopo aver apportato ai dati tutte le correzioni per

riportarle alle stesse condizioni di prova verificatesi per il battello preso a riferimento - il migliore tra quelli della 1<sup>a</sup> Serie sia italiano che tedesco) eccedessero i valori limiti indicati nella STF la Ditta soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo:

- per valori di intensità di campo magnetico fino al 120% del valore limite:

tolleranza non soggetta a Riduzione di Prezzo

- per valori di intensità di campo magnetico tra 120 % e 140 % del valore limite:

0,2 % del prezzo del sommergibile;

- per valori di intensità di campo magnetico tra 140 % e 160 % del valore limite:

0,5 % del prezzo del sommergibile;

- per valori di intensità di campo magnetico superiori al 160 % del valore limite:

1 % del prezzo del sommergibile;

**Articolo 42 - (Caso di rifiuto e riduzioni di prezzo eccedenti).**

La Ditta, in caso di rifiuto di uno o più Lotti/Sublotti, sarà obbligata a restituire alla MMI tutte le somme percepite per le forniture rifiutate, con i relativi interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data di

effettuato pagamento a quella della restituzione delle somme stesse ed a pagare una somma, a titolo risarcimento danni forfettariamente liquidati per mancata consegna, pari a 1/10 (un decimo) dell'importo contrattuale delle forniture rifiutate.

Tuttavia la Ditta potrà ripresentare il singolo Lotto/Sublotto al collaudo limitatamente alla prestazione in difetto, dopo aver eseguito i necessari interventi correttivi nei termini di seguito riportati:

- Sublotto 1.2                    120 gg.ss.
- Sublotti 2.1 /2.2            365 gg.ss.
- Sublotto 3.1                    120 gg.ss.
- Lotto 4.1                        150 gg.ss..

In caso di riduzione di prezzo superiore alle somme che restano ancora da pagare, la Ditta è tenuta a rifondere le somme anticipate in eccedenza con i relativi interessi calcolati al tasso legale dalla data di applicazione a quella della restituzione.

Articolo 43 - (Compensazioni degli ordini verso i subfornitori esteri).

La Ditta si impegna ad inserire negli ordini emessi verso i subfornitori esteri di cui all'Allegato 2 una apposita clausola relativa agli impegni di

compensazione industriale così come previsti dal MoU citato in premessa. Gli ordini dovranno essere sottoposti all'UTT per approvazione come indicato al precedente articolo 10.2.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia (legge 27/12/1975, n°790), ma per mia cura datato a mano, in pagine n°88, e in fogli n°22 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

**F** **FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Amm. Isp. Capo Dino NASCETTI**

L'UFFICIALE ROGANTE

*Alberto di Giuseppe*

**ALLEGATO 2**

(Rif. Artt. 10.2 – 29.8 – 43)

**ELENCO DELLE PRINCIPALI SUBFORNITURE I CUI ORDINI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI ALLA MMI PER APPROVAZIONE**

SWBS	MATERIALE/SISTEMA/APPARATO
100000	Lamiere e profilati acciaio amagnetico scafo resistente e non resistente
100110	Portelli stagni
110000	Lamiere acciaio amagnetico scafo resistente
111000	Stampaggio lamiere calotte di prora e poppa
112000	Componenti in GRP
119000	Anelli di rinforzo
223000	Batterie di propulsione
224100	Fuel Cell
224200	Sistema di raffreddamento batterie FC
235100	Motore di propulsione elettrico
244000	Cuscinetto reggispinta
244000	Tenuta linea d'asse
225000	Flaps Snorkel
245000	Elica di propulsione
252300	Sistema di monitoraggio batterie
252300	Impianto automazione integrato Piattaforma EMCS
300000	Avviatori
300000	Penetratori a scafo
300000	Cavi elettrici
301000	Installazione impianti elettrici
311200	Motore Diesel completo di ausiliari e generatore
321000	Sistema di distribuzione elettrica

IL DIRETTORE GENERALE  
 Amm. Isp. Capo Dno NASCETTI

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
 Giuseppe Bono

ult

321000	Convertitori
330000	Sistemi d'illuminazione
420000	Sistema di navigazione
420000	Solcometri
425000	Periscopi
427000	Sistema di identificazione automatica (AIS)
430000	Sistema comunicazioni interne
440000	VLF antenna
440000	Sistema ESM
444000	Ecoscandaglio, Telefono subacqueo e Pinger
450000	Radar
462000	Sonar DBQS-40
475000	Sistema Degaussing
480000	Sistema di Comando e Controllo gestione armi
508000	Materiali per coibentazione tubi e condotte
513200	Flaps ventilazione
514000	Condizionamento
514000	Motori elettrici in corrente continua
514000	Condizionatori e ventilatori
515000	Cartucce rigenerazione aria
515300	Sistema monitoraggio aria respirabile
520000	Pompa acqua mare condizionamento
524000	Valvole prese a mare
530000	Impianto produzione acqua dolce
530000	Pompe acqua dolce, calda e fredda
550000	Valvole per impianti aria compressa
550000	Valvole a sfera

551000	Bombole aria compressa
551500	Compressori d'aria
554200	Impianto risalita emergenza
556000	Stazione olio idraulico
556000	Componenti idraulici
561000	Autopilota
561000	Trasmettitori di posizione Timoni
564000	Pompa assetto e compenso
581000	Sistema salpancora
582000	Argani tonneggio prora e poppa
585000	Sollevamenti Snorkel e Radar
585000	Sollevamenti periscopi, TLC
593400	Lancia rifiuti
594000	Sfera di salvataggio di salvataggio a pressione con accessori
635000	Materiale isolante termoacustico
640000	Arredamento locali vita
751000	Tubi di Lancio
761100	Lancia fumate



**TABELLA A**

(rif. Art. 19.1.2)

**STATINO DI AVANZAMENTO DEL SUBLOTTO 1.2**

Documentazione di Progetto (v. Tab. A-bis)


- Documenti ordinati ..... = ..... x 0,15
- Documenti consegnati..... =..... x 0,85


**Avanzamento Globale Sublotto 1.2**

**SITUAZIONE AL .....** =..... %

**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Amml. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

**TABELLA A-BIS**

(rif. Art. 19.1.2)

**COMPOSIZIONE CONVENZIONALE DEL SUBLOTTO 1.2**

N.°	DENOMINAZIONE	%
1	Varianti al 1° Set di Specifiche d'ordine dei materiali/impianti a lunga consegna e delle lamiere d'acciaio per lo scafo	11,04
2	Varianti alla documentazione dei procedimenti di saldatura	0,9
3	Varianti al 2° Set di Specifiche d'ordine dei macchinari e materiali per grandi passaggi a scafo resistente - Sez 30	10,61
4	Varianti ai documenti per la costruzione dello scafo resistente	
5	3° Set di Specifiche d'ordine dei macchinari	5,96
6	Varianti ai documenti di costruzione dei grandi passaggi a scafo resistente	4,77
7	Varianti ai documenti per la costruzione delle casse	
8	Varianti ai documenti per la costruzione delle Sezz. 25 e 35	7,23
9	Varianti ai documenti per l'allestimento della Sez. 25	2,10
10	Varianti ai documenti per l'allestimento delle Sezz. 10 e 30	9,43
11	Varianti ai documenti per l'allestimento della Sez. 40	
12	Varianti ai documenti per l'allestimento della Sez. 30, dopo l'installazione della Sez. 35	5,40
13	Varianti ai documenti per l'allestimento dopo l'unione di tutte le Sezioni	5,96
14	Varianti ai fascicoli delle procedure di collaudo per le prove d'accettazione in banchina	7,04
15	Varianti ai documenti per l'allestimento finale	8,79
16	Varianti ai fascicoli delle procedure di collaudo per le prove d'accettazione in mare	7,01
		7,04
		3,32
		3,40
	TOTALE SUBLOTTO 1.2	100

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

IL DIRETTORE GENERALE  
 Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**TABELLA B**

(rif. Art. 19.2)

**STATINO DI AVANZAMENTO SUBLOTTO 2.1/2.2****STRUTTURA DELLO SCAFO - Esponente di peso t. 574,9.**

Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,05	=	.....	
Materiale consegnato (peso finito eq.)	.....	x	0,12	=	.....	
Materiale in lavor. (peso finito eq.)	.....	x	0,16	=	.....	
Materiale prefabbricato	.....	x	0,32	=	.....	
Materiale montato sullo scafo e saldato	.....	x	0,35	=	.....	
Subtotale					.....	
<b>Avanzamento Scafo Nudo</b> (..... : .....) <b>16,0 %</b>		<b>x</b>	<b>0,16</b>		.....	<b>.....%</b>

**IMPIANTO DI PROPULSIONE - Esponente di peso t 382,3.**

Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,07	=	.....	
Materiale in lavorazione (peso finito eq.)	.....	x	0,20	=	.....	
Materiale finito di lavorazione	.....	x	0,22	=	.....	
Materiale imbarcato in Officina o a bordo	.....	x	0,25	=	.....	
Materiale sistemato in Officina o a bordo	.....	x	0,26	=	.....	
Subtotale					.....	
<b>Avanzamento Apparato Motore.</b> (..... : .....) <b>28,0 %</b>		<b>x</b>	<b>0,28</b>		.....	<b>.....%</b>

**ALLESTIMENTO e I.E. - Esponente di peso t 269,6**

Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,06	=	.....	
Materiale in lavorazione (peso finito eq.)	.....	x	0,17	=	.....	
Materiale finito di lavorazione in officina	.....	x	0,23	=	.....	
Materiale imbarcato in Officina o a bordo	.....	x	0,26	=	.....	
Materiale sistemato in Officina o a bordo	.....	x	0,28	=	.....	

**CANTIERI**  
**Cantieri Navali Italiani S.p.A.**  
**L'Amministratore Delegato**  
*Giuseppe Bono*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Amm. Imp. Capo Dino NASCETTI**

*ul A*

Subtotale				.....	
<b>Avanzamento Allestimento e I.E. (..... : .....)</b>	<b>15,0 %</b>	<b>x</b>	<b>0,15</b>	.....	.....%
 <b>ARMAMENTO e COMANDO/SORVEGLIANZA - Esponente di peso</b>					
<b>t. 148,1</b>					
Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,07	=	.....
Materiale in lavorazione (peso finito eq.)	.....	x	0,20	=	.....
Apparecchiature imbarcate in officina o a bordo	.....	x	0,23	=	.....
Apparecchiature collegate	.....	x	0,24	=	.....
App. collaudate a freddo	.....	x	0,26	=	.....
Subtotale				.....	
<b>Avanzam. Sistema di Combattimento. (..... : .....)</b>	<b>37,0 %</b>	<b>x</b>	<b>0,37</b>	.....	.....%
 <b>COLL. E PROVE (Piatt. e S.d.C.) Uscite in mare prev.</b>					
			N° 70		
Uscite in mare eseguite .....			N°.....		
Subtotale (Nr. Eseg./Nr. Prev. X 100)			.....		
<b>Avanzamento Collaudi e Prove (..... : .....)</b>	<b>4,0 %</b>	<b>x</b>	<b>0,04</b>	.....	.....%
 <b>AVANZAM. GLOBALE DELLA COSTRUZIONE</b>					
<b>SITUAZIONE AL .....</b>				.....	.....%

**TABELLA B-BIS**

(rif. Art. 19.2)

STATINO PER LO SVINCOLO DELLE GARANZIE DELLE RATE AD AVANZAMENTO SUBLOTTO  
2.1/2.2**STRUTTURA DELLO SCAFO - Esponente di peso t. 574,9.**

Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,05	=	.....
Materiale consegnato (peso finito eq.)	.....	x	0,12	=	.....
Materiale in lavor. (peso finito eq.)	.....	x	0,16	=	.....
Materiale prefabbricato	.....	x	0,32	=	.....
Materiale montato sullo scalo e saldato	.....	x	0,35	=	.....
Subtotale					.....
<b>Avanzamento Scafo Nudo</b> (..... : .....)	<b>16,0 %</b>	<b>x</b>	<b>0,16</b>		..... %

**IMPIANTO DI PROPULSIONE - Esponente di peso t 382,3.**

Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,07	=	.....
Materiale in lavorazione (peso finito eq.)	.....	x	0,20	=	.....
Materiale finito di lavorazione	.....	x	0,22	=	.....
Materiale imbarcato in Officina o a bordo	.....	x	0,25	=	.....
Materiale sistemato in Officina o a bordo	.....	x	0,26	=	.....
Subtotale					.....
<b>Avanzamento Apparato Motore.</b> (..... : .....)	<b>28,0 %</b>	<b>x</b>	<b>0,28</b>		..... %

**ALLESTIMENTO e I.E. - Esponente di peso t 269,6**

Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,06	=	.....
Materiale in lavorazione (peso finito eq.)	.....	x	0,17	=	.....
Materiale finito di lavorazione in officina	.....	x	0,23	=	.....
Materiale imbarcato in Officina o a bordo	.....	x	0,26	=	.....
Materiale sistemato in Officina o a bordo	.....	x	0,28	=	.....

Subtotale				.....	
<b>Avanzamento Allestimento e I.E. (..... : .....</b> )	<b>15,0 %</b>	<b>x</b>	<b>0,15</b>	.....	<b>.....%</b>

**ARMAMENTO e COMANDO/SORVEGLIANZA - Esponente di peso  
t. 148,1**

Materiale ordinato (peso finito eq.)	.....	x	0,07	=	.....
Materiale in lavorazione (peso finito eq.)	.....	x	0,20	=	.....
Apparecchiature imbarcate in officina o a bordo	.....	x	0,23	=	.....
Apparecchiature collegate	.....	x	0,24	=	.....
App. collaudate a freddo	.....	x	0,26	=	.....
Subtotale					.....
<b>Avanzam. Sistema di Combattimento. (..... : .....</b> )	<b>37,0 %</b>	<b>x</b>	<b>0,37</b>	.....	<b>.....%</b>

**TOTALE (G)** ..... %

Avanzamento certificato con l'ultimo Statino utilizzato per lo svincolo  
G<sub>0</sub> = .....

**AMMONTARE GARANZIE DA SVINCOLARE:** (G - G<sub>0</sub>) x Prezzo

Lotto 2.2/2.3 = € .....

**TABELLA C1**

(rif. Art. 19.3)

**STATINO DI AVANZAMENTO DEL SUBLOTTO 3.1**

SITUAZIONE AL .....

**DOCUMENTAZIONE****1. DOCUMENTI (v. Tab. "C1-bis")****1.1 Documentazione (Valori % convenzionali):**

- documenti ordinati.....	= ..... x	0,05
- documenti consegnati (versione preliminare).....	= ..... x	0,20
- documenti consegnati (versione definitiva + copie per 2° battello)	= ..... x	0,75
<b>Subtotale ( ..... : 100 ) x 80,0 % .....</b>	<b>= ..... % =</b>	<b>A</b>

**2. Identificazione Liste P.D.R. (bordo), complete di elementi di codifica:**

Liste consegnate ...../... (Numero totale liste) x 20,0 % = ..... % = **B**

**Avanzamento Sublotto 3.1****A + B = ..... %**

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

IL DIRETTORE GENERALE  
 Amm. Isp. Capo **Vito NASCETTI**






**TABELLA C 1- bis**

(rif. Art 19.3)

**COMPOSIZIONE CONVENZIONALE DEL SUBLOTTO 3.1**

Pag. 1/5

<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>%</b>
1	Varianti all'Elenco della Documentazione tecnica	0,062
2	Varianti alla Configurazione del sottomarino	0,123
3	Varianti all'Elenco ricambi di bordo	0,308
4	Varianti all'Attrezzatura generale di coperta	0,308
5	Varianti al Dispositivi di sicurezza e salvataggio del sommergibile	0,923
6	Varianti al Complesso di generazione potenza	1,011
7	Varianti al Motore diesel	0,865
8	Varianti al Generatore elettrico	0,865
9	Varianti al Impianto celle a combustibile	4,359
10	Varianti al Batteria principale	1,808
11	Varianti al Sistema di trasmissione potenza, dispositivi meccanici della propulsione	0,615
12	Varianti al Sistema di trasmissione potenza, dispositivi elettrici della propulsione	6,945
13	Varianti al Impianto elettrico	5,422
14	Varianti al Convertitori	0,615
15	Varianti al Impianto luce	0,615
16	Varianti al Sistemi allarme incendio e allarme sentina	0,615
17	Varianti al Impianto profondimetro	0,615
18	Varianti al Nautofono	0,062
19	Varianti al Sistema integrato di controllo e monitoraggio sommergibile	0,615

**TABELLA C 1- bis - COMPOSIZIONE CONVENZIONALE DEL SUBLOTTO 3.1**

(rif. Art 19.3)

Pag. 2/5

<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>%</b>
<b>20</b>	Varianti al Console autopilota	<b>1,174</b>
<b>21</b>	Varianti al Console controllo nave	<b>4,618</b>
<b>22</b>	Varianti al Macchine dei timoni	<b>0,936</b>
<b>23</b>	Varianti al Dispositivi Casse Zavorra	<b>0,615</b>
<b>24</b>	Varianti al Impianti acqua mare	<b>1,230</b>
<b>25</b>	Varianti al Impianto acqua mare refrigerazione generale	<b>0,615</b>
<b>26</b>	Varianti al Impianto estinzione incendio ad azoto	<b>0,615</b>
<b>27</b>	Varianti al Impianti sanitari e scarichi	<b>0,615</b>
<b>28</b>	Varianti al Impianto ventilazione	<b>0,923</b>
<b>29</b>	Varianti al Macchinari cucina - Frigoriferi	<b>0,615</b>
<b>30</b>	Varianti al Impianto refrigerazione viveri	<b>0,257</b>
<b>31</b>	Varianti al Impianto oleodinamico	<b>0,615</b>
<b>32</b>	Varianti al Impianto aria compressa	<b>0,886</b>
<b>33</b>	Varianti al Impianto lubrificazione centralizzato	<b>0,308</b>
<b>34</b>	Varianti al Impianto telecomunicazioni integrato	<b>3,815</b>
<b>35</b>	Varianti al Sollevamento TLC	<b>3,227</b>
<b>36</b>	Varianti al Impianto ricezione radio e televisione	<b>0,308</b>
<b>37</b>	Varianti al Impianto telefonico	<b>0,284</b>
<b>38</b>	Varianti al Sollevamento radar	<b>0,615</b>
<b>39</b>	Varianti al Sistema per la navigazione	<b>0,615</b>

## TABELLA C 1- bis - COMPOSIZIONE CONVENZIONALE DEL SUBLOTTO 3.1

(rif. Art 19.3)

Pag. 3/5

N°	DENOMINAZIONE	%
39.1	Varianti al Impianto radio satellitare	0,192
39.2	Varianti al Ricevitore GPS	0,192
39.3	Varianti al Radar di navigazione	0,782
39.4	Varianti al Ecografo con batisonda	0,544
39.5	Varianti al Impianti navigazione inerziale	0,219
39.6	Varianti al Bussola magnetica	0,125
39.7	Varianti al Indicatore dati di navigazione	0,219
39.8	Varianti al Solcometro	0,174
39.9	Varianti al Tavolo di tracciamento	0,157
39.10	Varianti al Computer di navigazione	0,219
39.11	Varianti al Ripetitori dati	0,047
40	Varianti al Sistema ESM	2,034
41	Varianti al Periscopi	2,308
42	Varianti al Sistema Sonar integrato	14,633
431	Varianti al Impianto telefono subacqueo	0,168
44	Varianti al Sistema di comando e controllo	0,615
45	Varianti al Sistema basico comando e controllo armi	7,981
45.1	Varianti al TBI 101A per A184	4,656
46	Varianti al Sistema di lancio siluri	1,739
47	Varianti al Lanciafumate	0,615
48	Varianti al Sistema rilascio mine	0,615
49	Varianti al Impianto smagnetizzazione	0,217
50	Varianti al Impianto contromisure	0,615

## TABELLA C 1- bis - COMPOSIZIONE CONVENZIONALE DEL SUBLOTTO 3.1

(rif. Art 19.3)

Pag. 4/5

N°	DENOMINAZIONE	%
51	Varianti al Compensatori e flessibili	0,615
52	Varianti al Manometri, termometri, strumenti di misura	0,615
53	Varianti alle Valvole	0,615
54.1	Varianti all'Album tascabile disegni di Scafo e A.M.	0,308
54.2	Varianti all'Album tascabile disegni di Impianti Elettrici	0,308
54.3	Varianti all'Album tascabile disegni del Sistema di Combattimento ed Impianti elettronici	0,308
54.4	Varianti all' Album di Sicurezza	0,308
55.1 ÷ 55.3	Varianti al Set disegni di bordo - Varianti ai Disegni apparecchiature/sotto-sistemi per arsenale - Varianti ai Disegni generali costruzione nave	1,040
56	Varianti ai Protocolli di prove (Certificati)	2x0,300
57	Varianti al Bilancio elettrico	0,300
58	Varianti ai Documenti di stabilità	2x0,150
59	Certificato di stazza nazionale	2x0,075
59.1	Certificato di stazza per Suez	2x0,075
59.2	Certificato di stazza per Panama	2x0,075
60	Certificato di bandiera	2x0,050
61	Certificato magnetico	2x0,050
62	Certificato acustico	2x0,050
63	Giornale di bordo per immersione	2x0,077

## TABELLA C 1- bis - COMPOSIZIONE CONVENZIONALE DEL SUBLOTTO 3.1

(rif. Art 19.3)

Pag. 5/5

N°	DENOMINAZIONE	%
64	Piano di stivaggio	2x0,300
65	Varianti all'Elenco dei materiali	0,615
66	Varianti alle Tabelle di immersione	0,154
67	Varianti all'Elenco ricambi raccomandati flotta (50 giorni)	0,308
68	Varianti all'Elenco ricambi raccomandati Base (90 giorni)	0,308
69	Varianti all'Elenco ricambi raccomandati Magazzino militare (24 mesi)	0,308
70	Varianti all'Elenco assiemi riparabili e mezzi di trasporto	0,308
71	Varianti alla Documentazione di gestione dei programmi	0,075
72	Registro matricolare	2x0,150
73	Quaderni matricolari dei macchinari di bordo	2x0,450
74	Varianti al Registro dei pesi	2x0,600
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
 Giuseppe Bono

IL DIRETTORE GENERALE  
 Amm. Imp. Cap. Ugo NASCETTI

ulA



## TABELLA "M"

(rif. Art 21)

## REVISIONE PREZZO - SUDDIVISIONE IN PERIODI

quote % di prezzi da revisionare

Sublotti	I Periodo (primi 2 anni esenti dal computo)	II Periodo	III Periodo	IV Periodo	V Periodo	VI Periodo	VII Periodo	VIII Periodo
1.2	32,2	18,85	15,50	13,50	8,60	6,30	4,70	0,35
2.1	16,20	16,25	24,55	23,95	13,60	5,07	0,38	-
2.2	8,16	12,20	16,24	24,51	21,90	11,79	4,62	0,58
3.1	-	-	15,0	28,40	41,2	15,2	0,2	-

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

IL DIRETTORE GENERALE  
 Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

*[Signature]*

*[Signature]*



## TABELLA "N"

(rif. Art 21)

## COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI SUBLOTTI DA REVISIONARE


Lotto/Sublotto	mo	mot	ma	mat	TOTALE
1.2	89,77	2,43	7,80	-	100,00
2.1	28,94	45,82	5,61	19,63	100,00
2.2	28,18	46,48	5,44	19,90	100,00
3.1	56,35	43,65	-	-	100,00

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

R. DIREZIONE GENERALE  
 Amm. Isp. Carlo *Elmo* NASCETTI

*d. L. P.*

*ul*



**TABELLA "O-1.2"**

(rif. Art 21)

**INCIDENZE PERCENTUALI NEI PERIODI DEI SUBLOTTI DA REVISIONARE**

Sublotto 1.2

	mo	mot	ma	mat	TOTALE
I Periodo 1°anno	14,45	0,39	1,26		16,10
I Periodo 2°anno	14,45	0,39	1,26		16,10
II Periodo	16,92	0,46	1,47		18,85
III Periodo	13,91	0,38	1,21		15,50
IV Periodo	12,12	0,33	1,05		13,50
V Periodo	7,72	0,21	0,67		8,60
VI Periodo	5,66	0,15	0,49		6,30
VII Periodo	4,22	0,11	0,37		4,70
VIII Periodo	0,32	0,01	0,02		0,35
TOTALE	89,77	2,43	7,80		100,00

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

*D. G. P.*

*A. U.*



## TABELLA "O-2.1"

(rif. Art 21)

## INCIDENZE PERCENTUALI NEI PERIODI DEI SUBLOTTI DA REVISIONARE

Sublotto 2.1

	mo	mot	ma	mat	TOTALE
I Periodo 1°anno	2,35	3,71	0,45	1,59	8,10
I Periodo 2°anno	2,35	3,71	0,45	1,59	8,10
II Periodo	4,70	7,45	0,91	3,19	16,25
III Periodo	7,10	11,25	1,38	4,82	24,55
IV Periodo	6,92	10,98	1,35	4,70	23,95
V Periodo	3,94	6,23	0,76	2,67	13,60
VI Periodo	1,47	2,32	0,28	1,00	5,07
VII Periodo	0,11	0,17	0,03	0,07	0,38
VIII Periodo	-	-	-	-	-
TOTALE	28,94	45,82	5,61	19,63	100,00

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

INTELLIGENZA GENERALE  
 Amm. Isp. Capo Dino NASCETTI

*Ale*



## TABELLA "O-2.2"

(rif. Art 21)

### INCIDENZE PERCENTUALI NEI PERIODI DEI SUBLOTTI DA REVISIONARE


Sublotto 2.2

	mo	mot	ma	mat	TOTALE
I Periodo 1°anno	1,15	1,90	0,22	0,81	4,08
I Periodo 2°anno	1,15	1,90	0,22	0,81	4,08
II Periodo	3,44	5,67	0,66	2,43	12,20
III Periodo	4,58	7,55	0,88	3,23	16,24
IV Periodo	6,91	11,38	1,34	4,88	24,51
V Periodo	6,17	10,18	1,20	4,35	21,90
VI Periodo	3,32	5,48	0,64	2,35	11,79
VII Periodo	1,30	2,15	0,25	0,92	4,62
VIII Periodo	0,16	0,27	0,03	0,12	0,58
TOTALE	28,18	46,48	5,44	19,90	100,00

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

IL DIRETTORE GENERALE  
 Amm. Esp. Capo **NASCETTI**

*Handwritten signature*



**TABELLA "O-3.1"**

(rif. Art 21)

**INCIDENZE PERCENTUALI NEI PERIODI DEI SUBLOTTI DA REVISIONARE**

Sublotto 3.1

	mo	mot	ma	mat	TOTALE
I Periodo 1°anno	-	-	-	-	0,00
I Periodo 2°anno	-	-	-	-	0,00
II Periodo	-	-	-	-	0,00
III Periodo	8,45	6,55	-	-	15,00
IV Periodo	16,00	12,40	-	-	28,40
V Periodo	23,22	17,98	-	-	41,20
VI Periodo	8,57	6,63	-	-	15,20
VII Periodo	0,11	0,09	-	-	0,20
VIII Periodo	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>56,35</b>	<b>43,65</b>			<b>100,00</b>

**FINCANTIERI**  
 Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
 L'Amministratore Delegato  
*Giuseppe Bono*

**AMMINISTRATORE GENERALE**  
 Amm. Isp. Capo **Dino NASCETTI**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

